

LXVIII SEDUTA

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1948

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Disegno di legge: «Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati» (21 - Urgenza) (Seguito della discussione):

BITOSI, <i>relatore di minoranza</i>	Pag. 2080 2085, 2097
CIAMPITTI	2081
RUBINACCI	2081, 2082, 2083, 2084, 2086, 2090 2097
FANFANI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> 2081, 2085, 2094, 2097, 2098, 2099	
BISORI	2083, 2084
CINGOLANI	2083, 2092, 2095, 2096, 2098
BOSI	2085, 2087
SACCÒ	2086
BOSCO LUCARELLI	2086
JACINI	2087
BOSCO GIACINTO	2087, 2091
AZARA	2088, 2091, 2092
FORTUNATI	2088, 2090, 2092
MERLIN UMBERTO	2089, 2093
CARELLI	2090
MANCINI	2091
MACRELLI	2091, 2093
PERSICO	2092, 2094
GRISOLIA	2095, 2096
LUCIFERO	2095
VARALDO	2096
PRESIDENTE	2096
BORROMEO	2097
PEZZINI, <i>relatore di maggioranza</i>	2097
LEPORE	2097
BERLINGUER	2098, 2099
(Verifica del numero legale)	2099

Interpellanza ed interrogazione (Svolgimento di):

TERRACINI	2066, 2076, 2079
CORBELLINI, <i>Ministro dei trasporti</i>	2073, 2079
SILVESTRINI	2078

CONTI	Pag. 2078
SCOCIMARRO	2079
PRESIDENTE	2079
Interrogazioni (Annunzio di):	2100

La seduta è aperta alle ore 16,30.

BISORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interpellanza e di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interpellanza del senatore Terracini, al Ministro dei trasporti «perchè, considerato il grave turbamento provocato fra il personale dipendente dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dalle misure con le quali sono state revocate le riammissioni in servizio, la ricostruzione della carriera e l'assegnazione della pensione diretta o di reversibilità già in precedenza deliberate e decretate in favore dei dimissionati e licenziati politici per lo sciopero antifascista dell'agosto 1922, dichiaro il suo accordo per la immediata presentazione a sè, dinanzi al Parlamento, per la necessaria convalida, del decreto legge 1492 del dicembre 1947, affinché possa essere in tale occasione proposto ed

accolto un emendamento capace di sanare le lamentate conseguenze di cui sopra, e, — provvedendo per quanto sta nelle sue facoltà a promuovere detta presentazione — voglia per intanto sospendere l'applicazione delle misure denunciate ».

Vi è all'ordine del giorno anche una interrogazione dei senatori Silvestrini e Tommasini, al Ministro dei trasporti « per conoscere quali disposizioni intenda prendere in favore del personale avventizio esonerato o licenziato dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato prima del 28 ottobre 1922, per motivi di carattere politico (sciopero dell'agosto 1922), personale in parte riammesso in servizio dopo la liberazione, ma per il quale non è ancora stata definita la posizione giuridica ed economica, come è stato fatto per il personale esonerato o licenziato, ugualmente per motivi politici, dopo la predetta data ed anche per quello dimesso prima del 28 ottobre, ma che però era di ruolo ».

Poichè si tratta dello stesso argomento, potrebbero, interpellanza ed interrogazione, essere discusse insieme.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare il senatore Terracini per svolgere l'interpellanza.

TERRACINI. Sono lieto che un altro collega del Senato abbia, a sua volta, presentato una interrogazione sull'argomento poichè ciò significa che la questione è sentita, nella sua importanza, non solo da me e da questi banchi della sinistra.

Dirò per prima cosa all'egregio Ministro Corbellini che, nei giorni scorsi, per poche ore sono stato in dubbio se conservare l'interpellanza o ritirarla. E ciò avvenne quando ho letto sui giornali il resoconto della discussione tenutasi alla Camera dei deputati in sede di bilancio del Ministero dei trasporti. Dai titoli di alcuni articoli sembrava infatti che il Ministro fosse venuto completamente incontro alle richieste che da tanto tempo venivano avanzate da alcuni gruppi dei dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria. Mi sono allora fatto premura di procurarmi il testo stenografico delle dichiarazioni del Ministro, e vi ho constatato che il Ministro dei trasporti, accedendo a certe sollecitazioni fattegli nel corso di quella discussione da alcuni deputati, aveva in realtà

riconosciuta la necessità d'apportare alcuni emendamenti alle disposizioni legislative che regolano, allo stato dei fatti, il problema in questione.

Ho particolarmente gustato in quel momento l'abile impiego ministeriale degli aggettivi; tra le gravi difficoltà » e « il piccolo emendamento » vi era forse la possibilità di trovare un aggettivo mediano di comune soddisfazione. Ma cosa è avvenuto successivamente? È avvenuto che, allorquando i rappresentanti autorizzati del personale si sono recati all'Ufficio della Direzione generale per ottenere ciò che appariva come una conseguenza naturale e logica delle dichiarazioni del Ministro (e cioè la proroga, o meglio, una seconda proroga all'applicazione delle misure lamentate) essi si sono sentiti rispondere che ciò non era possibile: in un primo momento, perchè i funzionari non avevano conoscenza delle dichiarazioni del Ministro se non attraverso i giornali i quali non rappresentano, nemmeno per dei pubblici funzionari, una fonte ufficiale di notizie e successivamente perchè, dopo aver preso visione della dichiarazione precisa del Ministro, essi non la ritenevano talmente impegnativa da dare loro l'autorità di prorogare ulteriormente l'applicazione di quella disposizione legislativa della quale parlerò ora.

Ecco perchè mi sono convinto che era necessario che l'interpellanza restasse, e fosse svolta in maniera tale da ottenere dal Ministro dei trasporti una dichiarazione che apparisse alla Direzione generale delle ferrovie abbastanza impegnativa per permettere di far ciò che fino a questo momento non ha ritenuto di poter fare. Ed è urgente questa dichiarazione, che io sollecito dal Ministro, perchè la proroga di tre mesi, di cui parlerò fra poco, concessa per l'applicazione delle misure lamentate, scade domani, ed ogni ulteriore rinvio, nell'impegno da parte del Ministro, si tradurrebbe non soltanto in un grave danno per i dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria interessati, ma, io ritengo e lo dimostrerò, anche in un grave danno per l'Amministrazione ferroviaria stessa.

E rapidissimamente, per dare ai colleghi del Senato un'idea della questione, che potrebbe altrimenti apparire loro troppo circo-

scritta e specializzata, mentre ha invece un valore ampio e generale, ne riassumerò i precedenti.

Subito dopo la liberazione dei primi territori meridionali, il Governo (che era allora, mi pare, quello di Bari), emanò, com'è noto, un decreto legislativo, il n. 9, con il quale veniva disposta la riassunzione in servizio, per tutte le Amministrazioni dello Stato, di tutti i dipendenti i quali fossero stati dispensati dal servizio o licenziati per motivi politici. Si trattava della riassunzione pura e semplice. Tuttavia si ebbe subito la sensazione dell'insufficienza di questa misura a riparazione di tante dolorose ingiustizie commesse dal fascismo verso i servitori della pubblica amministrazione. E, a questo decreto, dopo pochi mesi ne seguì un secondo, il 301, con il quale si dispose la ricostruzione della carriera dei riassunti, e conseguentemente ed implicitamente la concessione della pensione a coloro che, avendo superato i limiti di età, non avrebbero potuto essere riassunti in servizio, e il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità per le famiglie dei dipendenti della pubblica amministrazione già licenziati e morti prima di poter fruire della misura riparatrice.

Questa la situazione alla fine del 1944; situazione pienamente soddisfacente. Ed ogni pubblica amministrazione pose tosto in movimento il meccanismo interno, previsto dalle stesse disposizioni legislative, per realizzare la riassunzione dei propri dipendenti licenziati dal fascismo e la ricostruzione delle loro carriere. L'Amministrazione ferroviaria, per conto suo, con molta precisione e zelo, si preoccupò di procedere all'applicazione di queste norme e numerose circolari interne della Direzione generale ne regolarono l'applicazione. Citerò soltanto, perchè è pertinente al tema che tratto, la circolare del 28 febbraio 1946, diramata quindi già a distanza notevole di tempo dalla promulgazione dei decreti e dall'inizio della loro applicazione — con la quale si chiarivano due punti importanti. Primo: che per accertare l'esistenza del motivo politico a causale del licenziamento non era ovviamente indispensabile la partecipazione allo sciopero dell'agosto 1922, potendo il licenziamento essere dipeso anche da altri elementi. Una semplice

lettura di questa disposizione porta a concludere che, dunque, per la Direzione generale, la partecipazione allo sciopero dell'agosto 1922, era il motivo politico principale degli avvenuti licenziamenti, accertato il quale era senza altro ammesso il diritto alla riassunzione. Solo ove fosse mancato questo dato primo, indiscutibile, si sarebbe potuto dedurre altrimenti il carattere politico del licenziamento o della dimissione d'ufficio. Il secondo punto si riferiva agli avventizi, e l'onorevole Ministro comprende immediatamente perchè io lo cito. Il comma sei di questa circolare dice precisamente: « circa gli avventizi si richiama quanto chiaramente dispone la circolare (e qui c'è un numero di protocollo lunghissimo che non starò a decifrare): “ perchè le loro domande vengano istruite non occorre che essi a suo tempo avessero acquistato titoli alla sistemazione, essendo sufficiente per essi l'esplicare mansioni a carattere continuativo „. Erano così risolti i due quesiti principali che avrebbero potuto sollevare dubbi. Chiariti che furono con precisione e nettezza, dal Direttore generale dell'Azienda ferroviaria, su questo binario la Commissione unica, costituita per svolgere le pratiche relative alle domande presentate, incominciò dunque a sviluppare il suo lavoro. E rapidamente furono esaminate le domande che erano affluite a migliaia. Il fascismo infatti aveva veramente falciato, recando rovina in misura assai più ampia di quanto non si potesse pensare, nella vita individuale e familiare di infiniti cittadini italiani! Ma ad un certo momento ecco il fatto nuovo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, stimolata evidentemente da qualche amministrazione dubbiosa o da qualche funzionario zelante, dirama in data 13 ottobre 1945 una circolare. Faccio notare che l'altra circolare della Direzione generale, della quale ho dato in questo momento lettura per estratto, è del 1946, il che sta ad indicare che la stessa Direzione generale delle Ferrovie non si è ritenuta impegnata a seguire le indicazioni date dalla Presidenza del Consiglio con questa sua disposizione interna, che, d'altra parte, non aveva potere di mutare una legge. La circolare della Presidenza del Consiglio non è diretta alla sola amministrazione ferroviaria, ma a tutte le amministrazioni; e si riferisce alla applicazione

delle disposizioni per la riassunzione dei licenziati o dimissionati per ragioni politiche. Al n. 3 di questa circolare leggiamo questa veramente straordinaria interpretazione: « Lo articolo 2 del decreto legge 6 gennaio ecc. sancisce che sono considerati dispensati e licenziati per motivi politici coloro i quali possono dimostrare che la loro dispensa o il loro licenziamento sia dovuto esclusivamente a motivi politici. Tale disposizione va intesa nel senso che il provvedimento di allontanamento dal servizio deve essere stato adottato dopo la costituzione del Governo fascista e per comportamento contrario al regime fascista ».

Onorevoli colleghi, c'è veramente da stupirsi del modo col quale i valenti giuristi dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio concepiscono la storia o addirittura la cronaca della vita del nostro Paese. Per essi, evidentemente, dal momento in cui, il 22 ottobre 1922, si sono risvegliati dolcemente nel loro letto, è cominciata all'improvviso un'era nuova. Che prima ci fosse stata una lunga lotta delle masse democratiche italiane contro il fascismo per impedirne il progressivo assalto al potere e contro i complici aperti e nascosti del fascismo, ed anche per spingere lo Stato, debole ed insufficiente, alla difesa - tutto ciò i funzionari dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio ignorano. Essi mi rammentano quel personaggio di un romanzo francese il quale aveva dato una buona mancia al suo portinaio perchè, ogni mattina, risvegliandolo, gli annunciasse qual tempo facesse e sotto quale regime il popolo francese si trovasse a vivere in quel momento. E il portinaio a volta a volta gli annunciava la caduta di Luigi Filippo, la creazione del Governo provvisorio, la fondazione della Repubblica, l'ascesa di Napoleone il piccolo alla Presidenza, il colpo di Stato e la proclamazione dell'Impero; e quel bravo borghese - che non aveva alcun senso di previsione, e mai si attendeva che stesse per avvenire questo o quell'evento - ogni volta sobbalzava e strabigliava. I funzionari dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio sono di tale natura e struttura mentale. Per loro il fascismo comincia il 22 ottobre 1922; e così per loro hanno, sì, combattuto contro il fascismo quelli che, giunto il fascismo al potere, lo hanno oppugnato,

ma non gli altri che, con ogni loro possa, gli si erano opposti perchè al potere non giungesse. È così avvenuto che con una semplice disposizione interna, con una circolare dei funzionari, i quali non hanno certo autorità di fare e disfare leggi, si è non solo stabilita una nuova legge dello sviluppo storico degli avvenimenti del nostro Paese, ma anche modificata una disposizione legislativa dello Stato italiano. Dirò subito (e l'onorevole Priolo me lo suggeriva poco fa), che l'amministrazione ferroviaria, tutti consenzienti - lei non era ancora Ministro, onorevole Corbellini; ma quando poi lo divenne ha tenuto lo stesso saggio atteggiamento - tutti, dico, Ministro, Sottosegretario, Direzione generale e Commissione unica, incaricata dell'applicazione del decreto sulle riassunzioni, non hanno tenuto conto di questa strana interpretazione e si è continuato ad applicare giustamente la norma, secondo la quale erano da riassumersi tutti coloro che avevano combattuto contro il regime fascista prima che trionfasse e dopo che aveva trionfato.

D'altra parte gravi problemi sarebbero sorti se si fosse voluta applicare la direttiva emanata con la sua circolare interna dall'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio; se cioè i già riassunti cui era stata ricostruita la carriera, essendo stata colpiti dal fascismo prima del 28 ottobre 1922, fossero stati privati dei posti nuovamente acquisiti e riportati a quello più basso iniziale o se le famiglie che già godevano della pensione avessero dovuto esserne private. Ciò avrebbe infatti non soltanto creato delle tragiche situazioni personali, ma avrebbe costituito - ecco la spiegazione di una mia frase di poco fa - un rischio economico ben grave anche per l'amministrazione ferroviaria. Infatti, egregi colleghi, è ben sicuro che queste centinaia di persone, che nei decenni passati a fatica si erano ricostruita in qualche modo la vita, aprendo un negozietto, od imboccando una qualche nuova carriera, o trovando un impiego, e che poi hanno abbandonato tutto ciò, attratte giustamente dalla possibilità nuovamente loro aperta nell'amministrazione ferroviaria, non lo avrebbero fatto se avessero saputo che, così, distruggevano la loro faticate occupazioni, e che ben presto si sarebbero ritrovate

raminghe, obbligate a procacciarsi di nuovo un'altra posizione. Una causa per danni, impostata su simili estremi, portata dinanzi ad un qualunque magistrato italiano, non avrebbe potuto concludersi se non contro l'amministrazione ferroviaria, la quale avrebbe dovuto allora stanziare somme ingentissime per il risarcimento di coloro che sarebbero stati colpiti dal mutamento inspiegabile di orientamento amministrativo di certi alti uffici dello Stato.

Per tranquillizzare comunque gli scrupoli, il Ministro dell'epoca — non era l'onorevole Corbellini — sottopose il quesito al Consiglio di Stato chiedendo se l'amministrazione ferroviaria dovesse sentirsi impegnata dalla disposizione contenuta nella circolare dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio. Il Consiglio di Stato, come sempre, rispose dando ragione a chi aveva parlato per primo, tanto più che nel caso questi era addirittura l'ufficio giuridico della Presidenza del Consiglio. Sarei curioso di conoscere casi nei quali il Consiglio di Stato abbia preso atteggiamento, in problemi di questo genere, contro un pronunciato dei gradi più alti dell'amministrazione burocratica! In questa occasione, seguendo il vecchio sentiero, esso ha dato ragione non al Governo, non a quell'Assemblea rappresentativa che, sia pure ancora limitata nei suoi poteri, siede nel nostro Paese e che, se mai, sola avrebbe dovuto essere interpellata per avere l'interpretazione della legge; ma a quei tali funzionari dell'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio, redattori dello strano documento. Allora il Ministero si è trovato davvero in una situazione imbarazzante perchè, di fronte ad una decisione del Consiglio di Stato, più difficile era agire secondo il buon senso e l'equità. Tuttavia il Consiglio di Stato aveva lasciata ancora una porta aperta quanto meno a favore di coloro che essendo già stati riassunti, avevano ottenuta la ricostruzione della carriera, e per le famiglie che avevano già visto riconosciuto il loro diritto alla pensione. Infatti, mentre il Consiglio di Stato aveva dichiarato che i casi nuovi dovevano essere risolti secondo quella stranissima concezione della storia della quale vi ho dato poco fa l'esposizione, per coloro che avevano già goduto, sia pure a parer suo ingiustamente,

delle norme citate esso disse: « arbitra sia l'amministrazione se annullare o meno le decisioni ».

Infatti tale annullamento, dovendo essere valutato essenzialmente in rapporto all'utilità generale, al bene pubblico, agli interessi dei terzi, questi fattori non potevano essere vagliati se non dall'amministrazione chiamata in causa. Era questa una porta lasciata aperta al buon volere dell'amministrazione ferroviaria; ma l'Amministrazione non ha creduto di varcarla, neanche nei confronti dei disgraziati già riassunti, neanche dei morti, e cioè delle famiglie che, dopo anni di fame, avevano finalmente visto riconosciuto con la concessione della pensione — tutti ne conosciamo il generoso ammontare — il vecchio merito dei congiunti defunti.

Orbene, la mia interpellanza mira in primo luogo ad ottenere una proroga nella applicazione di queste norme abrogative, in attesa che, approvato un certo emendamento che ci riserviamo di presentare al momento opportuno, il Parlamento riconosca il diritto delle persone delle quali sto tutelando il caso pietoso, a vedersi garantito quanto, in grazia alle primitive disposizioni, avevano già ottenuto.

Emanato dal Consiglio di Stato il parere, incominciò una fervida trattazione tra il sindacato ferrovieri, il Ministro dei trasporti e il Presidente del Consiglio. Infatti l'onorevole De Gasperi fu chiamato in causa direttamente, dato che la circolare era dovuta all'ufficio della Presidenza del Consiglio, ed egli stesso deve rispondere delle sciocchezze fatte dai suoi dipendenti. L'onorevole De Gasperi ha avvertito che mille drammi intimi venivano generati da questa disposizione, che esteriormente si presenta, sì, come fredda parola giuridica, ma si traduce poi nella sofferenza per migliaia e migliaia di italiani. E avendolo compreso, egli giunse alla conclusione di creare una Commissione, formata da numerosi sottosegretari, che redigesse una nuova disposizione legislativa la quale, pure soddisfacendo l'interpretazione che aveva ricevuto l'avallo del Consiglio di Stato, riconfermasse i diritti già riconosciuti calmando insieme tutte le residue preoccupazioni di carattere legale.

La Commissione ha lavorato lungamente. Ci sono state cadute di Ministeri e quindi sostituzioni di Sottosegretari, ed il lavoro è durato molto più di quanto si potesse prevedere. Ma finalmente la Commissione, presieduta allora se non erro dall'onorevole Iervolino, ha redatto il testo di una nuova norma legislativa, di un decreto, che venne accettato completamente dal Sindacato ferrovieri, all'unissono con i rappresentanti del Governo nel riconoscere la bontà. Ma che cosa è poi accaduto? È accaduto che, ancora una volta, il testo — già accettato da tutte le parti, dopo un rapido passaggio attraverso il Consiglio dei Ministri, indaffarato in questioni molto più gravi, e completamente affidato quindi, per la stesura definitiva, ai soliti funzionari dell'Ufficio legislativo — è stato pubblicato del tutto diverso da quello che era nella stesura iniziale, e con una tale formulazione da suscitare lo stupore indignato e dei ferrovieri interessati e, in genere, di tutti i dipendenti dell'amministrazione ferroviaria.

Ancora una volta, ho detto; perchè vi è nell'accaduto certamente un pò di quell'eredità del tempo fascista nel quale l'alta burocrazia governava in realtà il Paese; mentre coloro che apparivano con i pennacchi e con le daghe conoscevano i problemi dello Stato italiano come noi conosciamo quelli della Cina. E forse meno ancora. In realtà, in Italia, vi era nei tempi passati una dittatura con un dittatore; ma i veri governanti erano i direttori generali dei Ministeri, gli alti funzionari delle varie amministrazioni. Ne è ancora finito purtroppo quel tempo. Spesse volte avviene così che disposizioni redatte dai Ministri come essi ritengono di doverle redigere, poi viste ed approvate dal Consiglio dei Ministri nella loro linea generale, attraverso a quello che si chiama il lavoro di rifinitura, di cesellatura, e cioè di redazione definitiva, affidato agli uffici dipendenti, mutino completamente il loro contenuto. Io vorrei che un simile andazzo avesse termine; e che i più alti funzionari della pubblica amministrazione, che hanno i loro meriti di fronte ai quali noi ci inchiniamo, capiscano che essi non sono se non esecutori delle disposizioni che ricevono dai competenti capi dei dicasteri, da coloro ch'essi scherzosamente chiamano nei corridoi « i loro av-

ventizi provvisori », dai Ministri. Io vorrei che essi si convincessero che questi « avventizi » hanno più titolo a comandare di quanto non ne abbiano essi stessi. Detto questo tra parentesi, aggiungo che il decreto legislativo del quale in questo momento vi sto parlando e che avrebbe dovuto rimediare alla situazione spiacevole che vi esposi, riconosce in linea di principio che anche i licenziati per ragioni politiche avanti l'ottobre del 1922 hanno titolo per essere riammessi in servizio. In verità il decreto parla di coloro che sono stati licenziati d'ufficio per aver partecipato ad azioni di carattere sindacale, ma evidentemente il richiamo è un espresso riconoscimento del principio. Ma, ammesso il principio, lo si è praticamente svuotato del contenuto. Noi abbiamo ricevuto un arancio intatto nella buccia divorato nella polpa. E quindi gli assetati dipendenti dell'amministrazione ferroviaria, che si sono avvicinati al frutto tanto tempo agognato, si sono accorti che esso non era che la buccia senza il succo degli spicchi interni. Infatti, che cosa dispone questo decreto, tuttora in vigore? Che coloro che avevano scioperato nell'agosto del 1922, hanno diritto alla riasunzione, con esclusione però di coloro che non ne hanno più i requisiti fisici. Orbene, egregi colleghi, dal 1922 al 1948 ciascun vivente ha perso tanti requisiti fisici che, se la nostra funzione parlamentare dovesse ad esempio essere loro commisurata, pochi fra noi potrebbero restar qui seduti. Ciò vale tanto più per i ferrovieri che lavorano ad un duro lavoro, correndo notte e giorno su per i binari della Penisola. Notate poi che, escludendo coloro che non hanno più i requisiti fisici, si viene di fatto ad escludere ogni concessione di pensione, si vengono a colpire cioè crudelmente le famiglie dei ferrovieri defunti. Tutti gli avventizi poi sono esclusi, secondo il decreto, dal godimento di ogni diritto. Ora, escludere gli avventizi (quegli avventizi dei quali la circolare della Direzione generale delle ferrovie, che ho letto all'inizio del mio discorso, diceva che devono invece goderne anche se non avevano ancora ottenuto titolo alla sistemazione nel 1922) è come ridurre a nulla questa disposizione. Infatti, mentre coloro che erano in ruolo al momento del dimissionamento, e che oggi sono ancora in vita, più le fa-

miglie sopravvissute che potrebbero godere di queste concessioni si calcolano a un centinaio, gli avventizi sommano ad un migliaio. Ed una norma che dovrebbe interessare 1100 persone, applicata solo a 100 è come inesistente. Per questo si può dire davvero che questo decreto non è stato se non una beffa per i dipendenti dell'amministrazione ferroviaria, e non il riconoscimento del loro diritto!

Egredi colleghi, devo subito dichiarare che quando il decreto è stato pubblicato sono state unanimi la meraviglia e la amarezza. Anche il Ministro ha immediatamente dichiarato la propria sorpresa perchè conosceva il testo predisposto e non si attendeva che il nuovo, anche se modificato in qualche aggettivo, sostanzialmente ne fosse così diverso. Se ne sono stupiti i funzionari della Direzione generale che si sentono solidali con i vecchi ferrovieri. Non sto a dire se se ne siano meravigliati i ferrovieri e i dirigenti dei loro sindacati.

Ed incominciò ancora una volta il solito scambio di lettere e di memoriali, con i soliti abboccamenti, incontri, e riunioni. Ma tutto ciò non è stato sufficiente per fermare il meccanismo ormai posto in moto da quell'ultimo decreto. Infatti l'amministrazione ferroviaria ha ripreso in esame caso per caso le posizioni dei ferrovieri già riassunti e che avevano avuto la ricostruzione della carriera, e le posizioni dei familiari dei sopravvissuti che godevano le parche pensioni; e, alla stregua del decreto, ha incominciato a provvedere.

E, pure sospendendo l'allontanamento dall'amministrazione di coloro che erano stati riassunti, ha immediatamente annullato le già applicate ricostruzioni della carriera.

Onorevoli colleghi, per comprendere il significato di questi fatti dobbiamo ricordarci che, dietro i pezzi di carta delle pratiche d'ufficio, dietro queste disposizioni legali o burocratiche, ci sono degli uomini vivi, e che ciò che viene deciso e disposto nel gabinetto di un Ministro si traduce poi in gioia o dolore per i cittadini e le loro famiglie. Immaginiamoci dunque uno di questi casi sui quali mi intrattengo. Un vecchio lavoratore dello Stato aveva avuto ricostruita la propria carriera, ed essendo stato allontanato dal suo posto, ad esempio, come capo stazione del grado più basso era salito a quello di capo stazione di

1° grado; ed ecco improvvisamente gli giunge l'ordine di retrocessione al posto precedente, il che lo pone al disotto di coloro che per un certo tempo erano già stati suoi inferiori. E l'amarezza sarà ancora maggiore perchè molti di questi ultimi saranno ex fascisti, di quelli che, sospesi per qualche tempo, furono poi riammessi con la liquidazione di tutte le competenze; ed oggi stanno là, come trionfatori.

Ma ancora più doloroso è il caso dei pensionati. Le pensioni sono state infatti immediatamente tolte. Io ho qui moltissime lettere di parenti di ferrovieri defunti che un bel giorno si sono visti recapitare una schematica comunicazione dall'Amministrazione, contenente la disposizione di annullamento della pensione. Ed eccoli ripiombati in quella stessa miseria nella quale avevano vissuto per vent'anni, sotto il fascismo!

Ho detto che i riassunti non sono stati ancora allontanati dall'Amministrazione; ma essi sentono minacciata la base della vita nuova che ad essi si era aperta. Sono questi, egredi colleghi, i fatti che mi hanno suggerita l'interpellanza. Si è chiesto che questo famigerato decreto venisse modificato, emendato, per riportarlo alla stesura iniziale che era stata accettata dal sindacato dei Ferrovieri. Ma, si è opposto che, per far ciò, occorre mettere in movimento una determinata procedura. Quale? Ccm'è noto tutti i decreti legislativi emanati dai governi nel tempo trascorso dal 2 giugno 1946 al 18 aprile 1948 debbono essere presentati al Parlamento per la loro convalida, entro un anno dall'elezione del Parlamento stesso. Del maggior numero di essi, applicati da tempo, più nessuno si interessa e avranno muta convalida. Parecchi altri non hanno più ragione di esistere, avendo esaurita la loro ragione d'essere. È comprensibile che il Governo li porti al Parlamento tutti in blocco per essere, dopo l'esame di una Commissione speciale, convalidati in una sola volta. Orbene, io chiedo invece che questo particolare decreto sulle riassunzioni e ricostruzioni di carriera venga tratto fuori dall'ammasso, e presentato subito, a sè, al Parlamento. Quanto chiedo non è contrario a nessuna norma di legge, non al Regolamento delle Camere; ed è cosa immediatamente fattibile. Io desidererei che il Ministro dei trasporti, riconosciuta la validità delle

mie argomentazioni, si facesse parte diligente, e chiedesse all'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio di estrarre fuori dagli incartamenti a mucchio il fascicolo in questione al fine di trasmetterlo immediatamente alla Presidenza del Senato, che a sua volta lo porrà all'ordine del giorno. Quando il decreto sarà portato così a noi per la convalida, saremo allora in grado di presentare un emendamento che ne sanerà i lati difettosi. Orbene, il Ministro dei trasporti ha già dichiarato di essere in linea generale d'accordo con me. Io ho letto, incominciando questa mia esposizione, le parole che egli ha pronunciato giorni fa alla Camera. Ci sono fra esse degli aggettivi che forse non condivido, ma di ciò parlerò quando dovrà essere esaminata la questione nel merito; quando cioè presenterò quell'emendamento che, accolto, soddisferà l'attesa dei dipendenti della amministrazione dell'Azienda ferroviaria.

Io la prego, signor Ministro dei trasporti, onorevole Corbellini, di volerci ripetere qui, con qualche maggior specificazione, quello che affermò nel corso della sua esposizione, la settimana scorsa, alla Camera dei deputati. Dia l'assicurazione che sollecito, e ordini ai suoi funzionari di provvedere in termini rapidi al necessario, in tal modo che tra una settimana, tra quindici giorni al massimo, si possa portare a compimento questa opera di giustizia e di onestà. Una cosa ancora. Il Ministro faccia anche valere la sua autorità — tanto più che essa è suffragata, se non erro, dalla volontà sia pure inespressa del Senato — la faccia valere presso la Direzione generale delle ferrovie, perchè, avendo già prorogata per tre mesi l'applicazione della criticata norma, soprasseda ancora qualche tempo a renderla operante. Ma nei confronti di tutti. Un tempo breve; perchè voi ci farete avere rapidamente il decreto da convalidare, e noi voteremo subito l'emendamento. Il tempo necessario affinchè questa procedura si concluda, con il buon volere dell'onorevole Ministro, dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio, della Presidenza del Senato e del Senato stesso, resterà dunque in brevi limiti; e la proroga da concedersi sarà a sua volta breve proroga. Così i ferrovieri ancora una volta avranno la dimostrazione che la loro azienda non è una arcigna impren-

ditrice, avida — come un privato imprenditore — di sfruttamento; ma invece una grande famiglia nel cui seno possono anche avvenire degli screzi, delle incomprendimenti, alcune volte anche degli atti di ingiustizia — ve ne sono sempre nelle famiglie numerose — ma, in definitiva, una famiglia, preoccupata della sorte di tutti coloro che ne fanno parte.

Un ultimo cenno — e non per porre il granello politico, da cui fino ad ora mi sono astenuto o che ho adoperato molto parcamente. Il maggior numero delle persone interessate al problema sul quale ho richiamata l'attenzione del Senato e la buona volontà del Ministro dei trasporti, rappresenta lo strato dirigente del sindacato dei ferrovieri. E non vi è da stupirsi. Perchè esse sono le più anziane nel servizio, coloro che erano già 25 anni fa organizzatori della categoria, gente attiva nel sindacato già prima del fascismo. Sono quelli che avevano portato l'organizzazione dei ferrovieri, già trenta anni fa, a quella potenza che la faceva quasi prima tra le organizzazioni sindacali del Paese. Per questo appunto furono colpiti, ancora prima che il fascismo conquistasse il potere; sono stati colpiti ad opera dei complici che il fascismo aveva già nell'amministrazione dello Stato mentre ancora questo viveva apparentemente in regime di libertà. Oggi, rientrati — grazie ai decreti del 1944 — nel personale attivo delle ferrovie, essi sono naturalmente diventati gli elementi d'iniziativa e di propulsione nell'organizzazione sindacale, ponendosi sul terreno che la Costituzione della Repubblica ha indicato come fondamentale al nostro Stato rinnovato. Il decreto che ho denunciato, e del quale chiedo una modificazione, mira ancora una volta a colpire coloro che, nella grande famiglia dei ferrovieri italiani, rappresentano la parte più consapevole e più sana, quella che ha già dato di più per lei nel passato, che vuole ancora oggi dare di più. Per questo, se il problema (aveva ragione il Ministro dei trasporti quando lo diceva alla Camera dei deputati), non interessa direttamente un grande numero di persone — 1000, 1100 nei confronti di 100, 150 mila ferrovieri — tocca in realtà indirettamente tutti i ferrovieri; perchè tutti — anche i più tranquilli, i più sereni, i più sicuri nella loro carriera — sen-

tono che applicando questa misura, si indebolirebbe la loro forza collettiva e organizzativa di categoria. Perciò la solidarietà, la fraternità, che lega questa massa di lavoratori, si fa sentire.

Chiedo dunque al Ministro due impegni, la presentazione rapida del decreto al Parlamento e — nel frattempo — la proroga della sua applicazione. E sono sicuro di interpretare così non soltanto l'aspirazione dei direttamente, minacciati, ma di tutti i ferrovieri italiani, che intorno a loro si sono raccolti. (*Applausi da sinistra. Congratulazioni*).

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Sono lieto che l'interpellanza dell'onorevole Terracini mi abbia fornito l'occasione per spiegare un poco, non con una analisi, come egli ha fatto, ma in sintesi, la situazione, che si è venuta creando nella regolarizzazione degli esonerati politici e le condizioni a cui noi dobbiamo obbedire per rispondere alle attuali, precise disposizioni di legge.

Il problema degli esonerati politici sinteticamente si può riassumere in questa maniera. In un primo tempo la legislazione si è preoccupata di considerare esonerati politici coloro che erano stati perseguitati dal fascismo, cioè che avevano avuto sanzioni disciplinari o provvedimenti di esonero dipendenti da disposizioni di legge od amministrative emanate dopo il 28 ottobre del 1922 e cioè dal governo fascista.

Poi si è subito visto che questo concetto non era giusto perchè trascurava molti casi importanti. Difatti nella storia del fascismo tutta l'attività preparatoria precedente il 28 ottobre era stata una attività di carattere evidentemente politico e quindi il problema dei perseguitati politici doveva estendersi anche all'attività antifascista precedente al 28 ottobre 1922. Questo fu in effetti stabilito subito dopo la legge fondamentale estensiva del dicembre 1947 con una successiva legge con la quale è sancito il principio che, se le attività politiche antifasciste erano avvenute prima del 28 ottobre 1922, quando queste fossero state perseguite dal fascismo e cioè dopo il 28 ottobre, dovevano essere considerate sempre politiche. In conseguenza anche il personale

che le aveva svolte doveva venire considerato come perseguitato politico. La disposizione che non aveva avuto essenziali ripercussioni nel campo delle Amministrazioni dei singoli Ministeri, ne ebbe invece in quello delle Ferrovie dello Stato, per il fatto che queste perseguirono disciplinarmente i propri agenti che furono tra i dirigenti dello sciopero del 1° agosto del 1922, il quale ha avuto una evidente caratteristica politica e che ha interessato quasi la metà dei ferrovieri con provvedimenti deliberati prima del 28 ottobre successivo. Tali provvedimenti erano stati presi in base a facoltà sancite dal Regolamento del personale in vigore da lunghi anni, e quindi in via amministrativa, da organi di uno Stato democratico regolarmente funzionante. Non potevano quindi farsi derivare da provvedimenti di carattere politico perchè allora il fascismo non era ancora al potere.

Questo è il punto di vista giuridico che dovevo esaminare e vi dirò poi quali soluzioni sono venute fuori non completamente aderenti a quelle che ha illustrato l'onorevole Terracini, ma che pure si dovranno risolvere anche parzialmente.

In sostanza in questo periodo tra il 1° agosto 1922 e il 28 ottobre 1922 vi furono dei provvedimenti di carattere disciplinare e regolamentare per i ferrovieri, basati, per l'applicazione di norme, su un Regolamento del personale che aveva origine nel 1905 e che fu modificato soltanto nel 1924. In base ad esso veniva data facoltà ai singoli dirigenti di licenziare determinati agenti che avessero fatto delle agitazioni per sospendere il servizio dei treni. C'è furono delle disposizioni non di carattere politico vessatorio, ma di puro carattere regolamentare.

Naturalmente anche qui abbiamo detto che in molti casi esaminati si era applicato il regolamento del personale subendo l'influenza di una politica esterna indubbiamente permeata di fascismo. In molti casi, e il senatore Terracini lo può dire, vi erano alcuni sindacalisti che furono perseguiti disciplinarmente: io ricordo, per esempio, il macchinista Castrucci e il suo compagno Sbrana che erano dei vecchi sindacalisti di quell'epoca e che furono perseguitati con severità. Comunque il problema, visto in questi termini, è stato discusso a lungo in

sede di Consiglio dei Ministri, in sede di Commissione legislativa ed il provvedimento che fu emanato contemplò il caso dei perseguitati politici del breve periodo considerato. Fu così stabilito che gli esonerati per ragioni dello sciopero dell'agosto 1922, quando dal punto di vista dei documenti risultanti dalle loro pratiche personali erano da considerare esonerati politici, dovevano avere assicurata la ricostruzione della carriera. Successivamente si è visto che i casi contemplati da questa legge non erano sufficientemente aderenti alla realtà. Esistevano infatti degli avventizi aventi già diritti per assunzione in ruolo che avevano fatto lo sciopero il 1° agosto 1922 e che furono perseguiti dal fascismo appunto per questa ragione in base alla legge d'esonero determinata dal fascismo dopo il 28 ottobre. Questi avventizi sistemabili furono considerati esonerati politici; quindi pur essendo stati licenziati dopo il 28 ottobre 1922 furono anch'essi sistemati con provvidenze adeguate a tale loro posizione. Altra grande categoria fu questa, di persone sistemate nel senso dell'equità e della giustizia. Compreso dell'importanza che questa legge aveva assunto fin dal primo momento della sua compilazione, e cioè in precedenza della sua data di promulgazione, assunsi personalmente la Presidenza della Commissione unica per gli affari del personale; ed ho così esaminato direttamente fino a tutto oggi circa 15.000 casi ed ho avuto solo 200 reclami. Penso che quando una Commissione lavora così, ha fatto certamente un lavoro molto sereno che ha accontentato la grande massa dei ferrovieri. Comunque in questo lavoro abbiamo lasciato in sospeso i casi ricadenti nel periodo compreso fra il 1° agosto e il 28 ottobre; e quindi erano rimasti fuori dal nostro esame gli avventizi sistemabili colpiti in tale epoca con un licenziamento di carattere regolamentare da un governo democratico. Ed allora è stato emanato il decreto di cui il senatore Terracini parlava poc'anzi, che è costituito di un solo articolo. Esso fu esaminato a lungo, discusso nel Consiglio di Stato, alla Presidenza del Consiglio, e suona precisamente così (forse è bene leggerlo trattandosi di un solo articolo):

« Il personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche con ordina-

mento autonomo » — come è il nostro caso — « dichiarato dimissionario di ufficio anteriormente al 28 ottobre del 1922 » — infatti « dimissionario d'ufficio » è la formula regolamentare, non quella legale del licenziamento politico — « può essere riammesso in servizio su parere favorevole dell'Amministrazione, quando risulti in possesso di attestazioni da cui risulti che motivo esclusivo della esclusione dal servizio è stato quello di avere abbandonato il servizio per partecipare alle agitazioni sindacali anti-fasciste, e purchè sia in possesso dei requisiti necessari per la permanenza in servizio » — cioè veniva in tal modo sistemata la questione per il personale di ruolo purchè gli interessati avessero i requisiti essenziali per restare in servizio.

Erettivamente debbo riconoscere come mio parere personale che la dizione della legge è andata un po' oltre la volontà dei legislatori. Perché si devono intendere per requisiti di idoneità al servizio, ad esempio di macchinista, quei particolari requisiti che gli permettano di fare il macchinista: visibilità, udito, resistenza fisica ecc. Tuttavia la questione, nell'applicazione pratica, ha dato subito luogo all'anomalia segnalata dal senatore Terracini, nel senso che molte di queste persone le quali hanno presentato domanda per la revisione della loro posizione ferroviaria, avevano superato i limiti di età e perciò mancavano di un requisito essenziale per essere presi in considerazione. Quindi per loro non si poteva far luogo alla revisione di carriera.

Questa interpretazione letterale della legge è certamente eccessiva; evidentemente qui è a mio avviso necessario un emendamento che possiamo fare senza molta difficoltà, modificando la lettera dell'articolo nel senso di rendere possibile la sistemazione della posizione di persone che avevano i requisiti dell'età non all'atto dell'esame della loro pratica, ma precedentemente e cioè quando erano in servizio effettivo. L'età attuale dovrebbe venire presa in considerazione solo dopo sistemata la loro posizione per il successivo trattamento di pensione. Simile emendamento può essere adottato a parte, senza seguire la procedura indicata dal senatore Terracini: penso che una leggina come questa può andare direttamente in Commissione, la quale potrebbe ri-

solvere la materia in modo più facile e semplice, non interessando tale problema questioni politiche ed economiche, ma trattandosi semplicemente di una questione di aggiunta e chiarimento e di sistemazione di un provvedimento legislativo già esistente.

Risolto dunque questo caso, rimane l'ultimo punto cui ha accennato il senatore Terracini, che è più difficile sia dal punto di vista giuridico che di applicazione pratica: cioè il problema generale degli avventizi. Gli avventizi, che erano in servizio nel periodo antecedente tra il 1° agosto ed il 28 ottobre (non dico degli altri dopo il 28 ottobre, già sistemati secondo la legge precedente) sono stati mandati via con la normale procedura in atto per l'assunzione di personale giornaliero e saltuario dalle singole autorità periferiche. Perciò molti di costoro dopo l'agosto del 1922 sono stati licenziati, ma non risulta nè dagli atti nè dall'attività ferroviaria da essi svolta che siano stati licenziati per ragioni politiche.

Per licenziare gli impiegati di ruolo ci vuole un'istruttoria di carattere amministrativo che stabilisca la mancanza commessa e necessaria per procurare la relativa sanzione; questa istruttoria esiste nella pratica personale ed è reperibile. Per un avventizio non c'è bisogno di tutto questo. Basta una lettera di semplice licenziamento dei superiori immediati per mancanza di bisogno. Quindi, dal punto di vista giuridico, ci troviamo in una posizione nella quale il personale avventizio assunto per una utilizzazione saltuaria non ha la possibilità di far risultare dalle proprie situazioni personali la ragione del licenziamento, perchè la ragione stessa, nella grande generalità dei casi, non è indicata nel semplice ordine di licenziare. Non c'è nessun elemento probatorio che metta in grado di accertare la vera condizione di questi ferrovieri nella loro qualifica di antifascisti ed è qui che si urta contro una difficoltà giuridica di sistemazione di quella gran parte — circa 800 o 900 — di persone per le quali non abbiamo la documentazione ufficiale per poterli inquadrare nella posizione di perseguitati politici da loro affermata. Ci possono anche essere dichiarazioni, per alcuni fuori di dubbio, per atto notorio, di attività svolte contro il fascismo in quel periodo, ma dagli atti dell'amministra-

zione, da questi documenti in base ai quali abbiamo esaminato sempre tutti gli altri casi, non risultava nulla. Ed allora quale è la posizione di questo personale? Quali sono le soluzioni da prendere?

Da molto tempo mi occupo di questo problema ed ho esaminato molti di questi casi; ma vi dichiaro che sono stato e sono tutt'ora molto perplesso poichè non ritengo che si possa fare una disposizione di carattere generale come chiede l'onorevole Terracini. Bisogna andare per gradi anche qui. Penserei che bisognerebbe esaminare caso per caso e vedere un po' l'attività e l'ambiente in cui è vissuto il reclamante, istituire una procedura per notizie da raccogliere, stabilire con documentazione la sua vera attività di antifascista e poi poter deliberare in conseguenza. Quando, ad esempio, un ponte costruito o riparato sulla rete ferroviaria è stato terminato e vi sono dei manovali che hanno finito questo lavoro, essi sono mandati via perchè hanno terminato il loro contributo di lavoro. E' una procedura normale e coinvolge tutta l'amministrazione di Stato, e che non è facile separare dal caso particolare che ci occupa con una disposizione legislativa. Quindi bisognerà pensare di risolvere questi problemi come ho detto caso per caso. Quando è stata emanata la legge del 12 dicembre 1947 abbiamo risolto la posizione di coloro che erano già in servizio e non si sono considerati gli avventizi. Ma vi sono dei particolari avventizi che hanno diritto, dopo un pericolo adeguato di esperimento, di venire sistemati a ruolo. Questi avventizi avrebbero potuto considerarsi alla stregua del personale stabile così come è avvenuto per coloro che furono licenziati dopo il 28 ottobre 1922. Non vedevo allora e non vedo anche oggi nessuna diversità tra questi e quelli soltanto perchè i primi furono licenziati con provvedimenti regolamentari in governo democratico e gli altri con provvedimento politico in regime totalitario. Ed allora ho preso il provvedimento che ha ricordato il senatore Terracini, e facendo assegnamento su di una sollecita risoluzione, che avrebbe potuto prendere soltanto il Parlamento, di una situazione così spinosa, così difficile e delicata, ho autorizzato una proroga delle decisioni definitive previste dalla legge fino all'ottobre, nell'intesa

che nell'ottobre, dopo le elezioni del 18 aprile, dopo le discussioni parlamentari dell'estate e dopo quelle attuali dei bilanci, si potesse alla Camera discutere questa questione degli avventizi sistemabili licenziati prima del 28 ottobre. Il termine di licenziamento stabilito in primavera e sotto la mia diretta responsabilità fu fissato al 30 di questo mese di settembre. Da questo punto di vista mi sono assunto una ampia e diretta responsabilità che mi è stata anche rilevata sia dalla Corte dei conti che dal Consiglio di Stato, perchè io non avevo la facoltà di tenere in servizio come personale stabile degli agenti che non possono venire considerati come esonerati politici: ho solo la facoltà di far assumere personale avventizio in caso di bisogno — e come tale ho considerato gli agenti che ho trattenuto in servizio. — È per questo che son dovuto ricorrere alla necessità del provvedimento che è stato emanato, di non concedere trattamenti particolari non spettanti ad avventizi, oppure pensioni dirette o di reversibilità. Ed ho sospeso ogni provvedimento del genere in attesa di dargli corso soltanto per coloro che nel caso particolare potranno acquisire dei diritti di sistemazione o si potranno riassumere in servizio; gli altri che questi diritti non avessero, non potranno evidentemente venire beneficiati oltre quanto è stato fatto.

In conclusione di fronte a circa 30 mila esonerati politici, la divergenza di carattere giuridico oggi si restringe solo ad un numero inferiore al migliaio. È piccolo o è grande questo numero? Nel volume generale del provvedimento che abbiamo preso è piccolo. È grande naturalmente e gravissimo per le singole persone che ne vengono toccate. Ma debbo dichiarare al Senato, che spero vorrà prenderne atto, che abbiamo impiegato tutta la nostra buona volontà per andare incontro ai casi dolorosi e per risolverli nella maniera giuridica più serena e più equa.

Coloro che ancora si trovano nella situazione segnalata dal senatore Terracini erano avventizi, molti di essi neanche coi requisiti per poter essere sistemati a ruolo: cioè persone assunte per bisogni saltuari in quell'epoca. Ripeto che sono stati licenziati durante un periodo che non era il periodo fascista da

un'amministrazione democraticamente costituita, applicando regolamenti esistenti già da molti anni. Sono dunque persone che si trovano nelle peggiori condizioni per l'accertamento dei requisiti di esonerati politici. Noi potremo tener conto, se ciò sarà ritenuto giusto dal Parlamento, soltanto dei casi di avventizi che all'epoca dell'esonero avevano già maturato il diritto alla sistemazione a ruolo così come già si è praticato per i provvedimenti presi dopo il 28 ottobre 1943. Ma non credo che si possa fare di più.

Spero in tal modo che si possa giungere al limite massimo della equità e della giustizia e pregherò gli onorevoli colleghi del Governo e gli uffici legislativi competenti di suggerirmi le condizioni formali più eque per studiare un emendamento in questo senso.

Fino a che punto potremo risolvere questo problema, come ho già detto alla Camera e ripeto al Senato, non sono ora in grado di sapere. Posso soltanto dire che anche in questa questione degli esonerati politici abbiamo fatto molti e decisivi passi avanti per la sua radicale soluzione e abbiamo tranquillizzato molte famiglie resolvendo dei problemi che potevano sembrare a prima vista insolubili in linea strettamente giuridica. Siamo arrivati ormai quasi alla fine. Una definitiva e netta demarcazione fra coloro che si ritengono decisamente sacrificati e quelli che lo si ritengono meno, sarà necessaria. Quindi prego il senatore Terracini di non pensare che l'emendamento che studieremo possa considerarsi una risoluzione generale che contempra tutti i casi anche di coloro che si sono fatti delle illusioni e li risolva in maniera integrale come è nei desideri di coloro che sono ancora irregolarmente in servizio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Terracini per dichiarare se si ritiene soddisfatto della risposta del Ministro.

TERRACINI. Sono abituato a conoscere il Ministro Corbellini come una persona energica e capace di audacie (recentemente, durante il nubifragio nell'Italia settentrionale personalmente ho potuto vedere come egli ne abbia affrontato le disastrose conseguenze, rimediando rapidamente ai danni), ma non lo conoscevo come abile diplomatico. La risposta

dell'onorevole Ministro lascia le cose al punto di prima. Io avevo chiesto un impegno, come lo si può prendere, direi, fra amici, non in forma legale, su due cose: una proroga urgente, perchè non si può attendere più a lungo. Infatti scade domani il termine, e dopodomani il problema è riaperto in pieno. E poi avevo chiesto che egli accettasse la proposta di presentare rapidamente quel decreto legislativo, il che dal punto legale è nell'ordine naturale dei nostri doveri. Si trattava di anticipare nel tempo, l'esecuzione del nostro dovere, di fare rapidamente le cose necessarie, semmai rinviando quelle meno impellenti. Ora l'onorevole Ministro sulla proroga non ha detto parola; e per ciò che si riferisce alla presentazione rapida del decreto legislativo ha avanzato un'altra proposta: di una leggina. Io non so che differenza ci sarebbe tra la presentazione del decreto, che dovrà comunque essere presentato, e questa leggina. Ma mi permetto di pensare che la leggina ancora una volta potrebbe essere uno di quei ripieghi che, come quel decreto legge, funzionano malamente, perchè sono presentati senza una sufficiente pubblicità prima della loro promulgazione. La proposta mia invece impediva questa procedura che può essere generatrice di sospetti. La cosa migliore è quella di dissolvere tutti i sospetti. Io, onorevoli colleghi, riconosco tutte le benemerienze del Ministro. Le quattordici mila cento e più pratiche fanno parte del lavoro faticoso che il Ministro ha svolto con la Commissione unica, la quale sotto la sua direzione ha bene e rapidamente lavorato. Ma noi non parliamo del lavoro che ha fatto la Commissione unica, parliamo del lavoro che è stato sottratto a questa Commissione, la quale certamente se ne fosse investita oggi ancora lo risolverebbe nello stesso modo nel quale ha risolto il precedente. Quindi, se mai, si tratterebbe di dare alla Commissione unica un lavoro più ampio.

Ma non è di questo che noi parliamo o almeno non è di questo che io desideravo parlare. Io chiedo che quel tale decreto legislativo venga portato alla discussione del Parlamento. Che cosa si può chiedere di più onesto, di più lecito, di più modesto e di più naturale di questo? Perchè incaricare ancora una volta un ufficio legislativo di redigere un

progetto di legge che andrà poi, fra un giorno o un mese o chissà quando, ancora al Consiglio dei Ministri, per poi comunque venire qui? Portateci il decreto che avete già emanato e che riconoscete che ha delle lacune; e noi lo correggeremo tutti assieme, perchè in definitiva, è proprio un compito del Parlamento correggere e fare le leggi. Il Governo può coadiuvarci, portandoci il materiale necessario. L'onorevole Ministro ha detto che è una cosa che si può fare in Commissione, ma una Commissione del Parlamento non è una Commissione del Consiglio dei Ministri. Noi abbiamo le nostre Commissioni. Quando l'emendamento sarà presentato, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera lo passeranno alla Commissione incaricata di esprimere il suo avviso sopra i decreti legislativi da ratificare e da convalidare; e la Commissione se ha anche potere deliberante, se lo riterrà opportuno, delibererà essa stessa, se le presidenze delle due Camere glie ne danno compito. Ma è un diritto nostro eseguire tale esame; e non potendo rivendicarlo tanto frequentemente in grandi cose credo almeno che in piccole cose come l'attuale esso possa in pieno essere soddisfatto.

E vengo all'ultimo punto. Onorevole Ministro, noi non abbiamo chiesto una misura generale, una misura la quale stabilisca che tutti coloro che lo rivendicano abbiano il diritto richiesto. Questo non sarebbe serio e non avviene in nessuna collettività organizzata. Evidentemente gli avventizi, e quelle altre persone delle quali ho parlato, dovranno vedere valutati i loro titoli e i loro documenti con la massima serietà; si facciano pure le procedure più lunghe che si vogliano, si chiedano atti di notorietà e testimonianze. Ma per risolvere il problema bisogna vederlo nei suoi termini precisi assolutamente non rinunciabili. Ci vogliono disposizioni le quali dicano: i licenziati e dimissionati per la loro attività antifascista devono essere riassunti, avere ricostruita la loro carriera; si deve riconoscere il diritto a pensione a coloro che, per l'infelicità loro e delle loro famiglie, non sono più in condizioni di godere della prima disposizione.

Ciò deve valere per tutti e quindi deve valere anche per coloro che sono stati licenziati prima dell'ottobre del 1922; non si richiede una

disposizione di favore per questi, ma una stessa uguale riparazione. Non vedo proprio perchè ancora una volta si dovrebbero adoperare due pesi e due misure. Il decreto; e ho finito onorevole Presidente, il decreto legislativo deprecato, del quale stiamo parlando, ha una formulazione. Si tratta di cambiarvi ben poco. Il decreto attualmente dice: « il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione »; noi pensiamo che debba dirsi « il personale di ruolo e non di ruolo » perchè ciò valga per i licenziati e per i dimissionati prima e dopo del 28 ottobre. Non c'è nessuna ragione che valga a spiegare a chicchessia una differenza di trattamento basata sopra una data malaugurata per tutta la nostra Nazione. Dice il decreto contro il quale io protesto: « quelli riammessi in servizio ecc. ». Io chiedo che invece si dica: « si applicano le norme sancite per i colpiti dal fascismo e dai decreti che sono già in atto », cioè chiedo un uguale trattamento per coloro che figurano in una uguale situazione. Dice il decreto per il quale chiediamo un emendamento, che deve essere presentata la domanda « entro un mese dalla data »; e noi proponiamo che si dica « entro un mese dalla data, salvo che sia stata presentata in precedenza ». Queste sono le modificazioni che noi proporremo a questo decreto, affinché vengano approvate dal Parlamento, in seduta plenaria o in commissione. Io chiedo ancora una volta che il Ministro dica sì o no; che cioè con schiettezza ci dica: noi faremo in modo che questo decreto venga immediatamente presentato alle Camere per la sua convalida, oppure no. Secondo la sua risposta si potrà procedere di conseguenza. Io chiedo che il Ministro dica: sono d'avviso che sia opportuno concedere ancora una proroga, oppure no. Se risponderà no, gli interessati vedranno quel che dovranno fare ed anche noi vedremo quel che potremo fare in sede parlamentare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Silvestrini per dichiarare se è soddisfatto.

SILVESTRINI. Lo scopo della mia interruzione era di invocare un emendamento che potesse mettere in condizioni di uguaglianza gli esonerati o licenziati ferroviari prima e

dopo il 28 ottobre 1922, di ruolo e non di ruolo. Le giustificazioni sotto l'aspetto giuridico ed amministrativo che ha dato l'onorevole Ministro dei trasporti, mi fanno sperare nella sua buona volontà, della quale ho già avuto altre testimonianze. Per l'altra questione, quella della sospensione dei licenziamenti di quelli assunti temporaneamente in servizio e che scadebbero col 30 settembre, io mi unisco all'onorevole Terracini per invocare — credo che sia nei limiti delle facoltà dell'onorevole Ministro — un'immediata proroga che dia la tranquillità morale non solo alle famiglie, ma a tutta la classe dei ferrovieri. (*Applausi*).

CONTI. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. La questione di cui si sta discutendo è molto seria, più che per l'interpellanza dell'onorevole Terracini, per certe posizioni di carattere costituzionale che si sono presentate nel corso della discussione. Io ho sempre sostenuto — e non perdo l'occasione di riaffermarlo — che i diritti sovrani delle Camere non possono essere ridotti o menomati per erronea presunta preponderanza del Governo. L'onorevole Corbellini sa quanta simpatia abbia per lui e quanta stima per ciò che ha fatto nel suo campo di lavoro, e pertanto nella mia critica di carattere giuridico, egli, benché io dissenta da lui, non è in discussione. Quando l'onorevole Corbellini, seguendo una traccia disgraziata, che si segue un po' da tutti e specialmente dai membri del Governo, ritiene che il Parlamento di oggi sia uguale a quello di una volta, io credo che ognuno di noi abbia il dovere di parlar chiaro. È inutile che un Ministro, e nella specie l'onorevole Corbellini, ci dica che egli proroga o non proroga, che farà o non farà; un Ministro non ha di questi diritti davanti al Parlamento. E di fronte all'interpellanza dell'onorevole Terracini il Ministro non deve far altro che presentare il decreto da convalidare al Parlamento. Dico meglio: la Presidenza del Senato deve esigere che quel tale decreto che deve essere convalidato, sia immediatamente, da questa

ANNO 1948 - LXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

29 SETTEMBRE 1948

sera a domani, estratto dal mucchio dei mille e più decreti in attesa in attesa di ratifica, e portato avanti al Parlamento. (*Applausi da sinistra*). Il quale è il solo che deve dire se va bene, se va male, se quelli erano avventizi, se non lo erano, se sono meritevoli di benevolenza, se erano applicabili ai loro casi i principi che furono applicati. È inutile che, oggi, discutiamo del merito con il Ministro, e che consentiamo o dissentiamo dai suoi pensieri, perchè, nè Ministro, nè Governo, nè Consiglio dei Ministri, hanno diritto di fronte a una richiesta del Parlamento, di un membro del Parlamento di pronunciare un giudizio qualsiasi. Vi è una richiesta precisa: venga, il decreto deve essere convalidato o no dal Parlamento; il Governo non c'entra, non ci deve entrare, se non per i suoi pareri. Non parliamo più del Governo come di un potere che deve dirigere il Parlamento. Il Governo è un organo esecutivo nella Costituzione della Repubblica Italiana. (*Applausi da sinistra*).

PRESIDENTE. Se si tratta di un decreto da convalidare nessun dubbio che verrà al Senato. Domando al Ministro dei trasporti se è d'accordo.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Secondo la prassi, il sistema più breve mi sembra quello di presentare un provvedimento di iniziativa parlamentare.

SCOCCIMARRO. No, signor Ministro, lei ha il dovere di portare qui i decreti perchè siano trasformati in legge. (*Commenti. Rumori*).

PRESIDENTE. Tutti vogliamo che siano tutelati i diritti del Senato ma nella maniera più calma e più dignitosa. Qui si tratta di una questione costituzionale: vi è un decreto da convalidare e il Parlamento ha il diritto che questo decreto legge sia portato al suo esame.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Nessuna difficoltà in proposito.

PRESIDENTE. Il Ministro dei trasporti può intanto rispondere, se vuole, sulla questione relativa alla proroga del decreto per coloro che sono in servizio.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Se questi avventizi non possono più essere pagati è perchè la Corte dei Conti non registra il loro stipendio. Allo stato dei fatti oggi è que-

sta la sola ragione per la quale non si può concedere la proroga; si tratta quindi di un problema di carattere amministrativo che sarà risolto dopo l'esame del decreto.

Voce. Come sono stati pagati fino ad ora?

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Come avventizi.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Io credo che con le ultime dichiarazioni del Ministro il problema della proroga possa ritenersi risolto. Non ho infatti chiesto e nessuno chiede, neanche il collega Silvetrini che si è unito a me in questa preghiera al Ministro, che si modifichi la situazione oggi esistente. Noi chiediamo soltanto che questa situazione duri ancora per quel breve tempo che sarà necessario. Il Ministro, che ha già dimostrato di sapere assumere le proprie responsabilità, e se le è assunte di fatto prorogando per tre mesi una situazione anormale, faccia ancora uno sforzo in questo campo, prorogando per il tempo necessario la situazione attuale. Veda di compiere, cioè, quello che potrebbe apparire al suo senso sereno di responsabilità un gesto forse un pochetto irregolare.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Io non ho nessuna difficoltà per la proroga, ma senza revisione di carriera. Occorre un mese ancora, circa il tempo per mettersi a posto; poi bisognerà anche vedere se dal punto di vista strettamente giuridico si potranno regolarizzare le situazioni irregolari che attualmente si sono create.

Assicuro che da parte mia e del Governo ci metteremo la nostra migliore buona volontà.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, per risolvere la seconda questione, avuto riguardo anche alla dichiarazione, che pienamente condivido, del senatore Conti, credo che si potrebbe procedere nel senso (è solo un avviso che io vorrei esprimerle, con il suo consenso) che la Presidenza faccia formale richiesta al Ministro di presentare, per la convalida, il decreto in parola.

PRESIDENTE. È proprio intendimento della Presidenza, in base all'interpellanza di un senatore, richiedere la trasmissione di quel decreto perchè possa essere convalidato.

TERRACINI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'interpellanza e l'interrogazione sono esaurite.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ». (21-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti in materia al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ».

Di questo disegno di legge sono stati approvati nelle precedenti sedute i primi dieci articoli.

Do lettura dell'articolo 11 nella dizione modificata dalla Commissione di maggioranza:

Art. 11.

È vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocatore è demandato agli Uffici autorizzati.

I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento.

L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:

1° il coniuge, i parenti e gli affini di 1° grado del datore di lavoro e i suoi parenti ed affini non oltre il 3° grado, con lui conviventi ed a suo carico;

2° il personale avente funzioni direttive;

3° i lavoratori di concetto quando siano assunti mediante concorso pubblico;

4° i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari;

5° i domestici, i portieri e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti

pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non sia prescritto concorso pubblico.

Le modificazioni apportate dalla Commissione riguardano soltanto il terzo comma, punti 1° e 3°. Viceversa sono stati presentati molti emendamenti ed un ultimo ancora mi giunge in questo momento sul primo comma.

Il primo comma dice:

È vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuita quando il collocatore è demandato agli Uffici autorizzati.

Un primo emendamento degli onorevoli Bitossi, Fortunati, Gavina ed altri consente nel sopprimere le parole: « quando il collocamento è demandato agli uffici autorizzati ».

Un secondo emendamento proposto dai senatori Cimpitti, Caso, Fusco ed altri consiste nel sostituire alla espressione « è vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito » l'altra « è vietata la mediazione a scopo di lucro o per altra illecita finalità ».

Prego l'onorevole Bitossi di spiegare le ragioni del suo emendamento.

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Noi abbiamo voluto, con questo emendamento, tendere ad impedire che le agenzie di collocamento (che pullulano un po' dovunque nelle città d'Italia per il collocamento di quelle categorie che non sono contemplate nel progetto che ora stiamo esaminando) possano diventare degli uffici di speculazione vera e propria. Mediazione: va bene; ma la parola mediazione ha un aspetto e può avere diversi significati. Noi tendiamo attraverso questo nostro emendamento a fare iscrivere tutte le categorie di lavoratori nell'ufficio di collocamento ed a tale scopo abbiamo già, in linea di massima, raggiunto degli accordi anche con i colleghi della maggioranza della Commissione, tanto che un emendamento presentato da noi è stato conglobato e messo in un'aggiunta dell'11° articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ciampitti per svolgere il suo emendamento.

CIAMPITTI. Ho presentato questo emendamento per la preoccupazione che, nel caso che il testo ministeriale dell'articolo 11, prima parte, fosse integralmente adottato dal Senato, potesse essere esclusa la possibilità di discutere l'altro mio emendamento sull'articolo 25 del progetto stesso. Mi spiego in poche parole. Io sono contrario al concetto di vietare, e, peggio ancora, di punire anche penalmente, un intervento, una inframmettenza di persone, che tendono a difendere, a tutelare l'interesse dell'operaio disoccupato, il quale intenda essere assunto al lavoro attraverso gli uffici di collocamento. Infatti, se questo intervento, se questa mediazione è fatta a scopo di lucro o per un'altra finalità illecita, è giusto il divieto, è giusta la condanna (che anzi io trovo mite) secondo l'articolo 25. Ma se questa mediazione è esplicita innocentemente, a fine onesto, senza scopo speculativo, a me pare che sia ingiusto voler vietare ad uno di noi di servire da intermediario e di essere chiamato responsabile di un lecito intervento presso l'ufficio di collocamento. Aggiungo, a proposito della dizione adoperata nel progetto « esercizio della mediazione », che se il Ministro si è voluto riferire anche al caso singolo, meglio sarebbe dire: « è vietata la mediazione », che varrebbe così pel caso singolo come pel caso frequente, per la reiterazione di interventi; se invece si è voluto fare riferimento proprio ad una specie di professione in questa sorta di interventi, che si vuole punire e condannare, allora sarebbe meglio aggiungere qualche altra espressione a quella di: « esercizio » che escludesse l'ipotesi di un intervento isolato.

PRESIDENTE. Il senatore Ciampitti si è richiamato all'articolo 25, che discuteremo dopo, che è ben tener presente perchè se si accetta l'opinione da lui espressa si esaminerà con altro spirito e con altri intendimenti anche l'articolo 25. Prego intanto la Commissione di esprimere il suo parere sugli emendamenti in discussione.

RUBINACCI. La commissione ritiene che non sia il caso di accogliere l'emendamento soppressivo dell'onorevole Bitossi, perchè è chiaro che la mediazione, in tanto può essere vietata, in quanto vi sia una disciplina di collocamento: se non vi è una disciplina di col-

locamento non vi può essere, evidentemente, il divieto della mediazione. La commissione, peraltro, si riserva di presentare un emendamento aggiuntivo, che è stato concordato con lo stesso senatore Bitossi, col quale si prevede la possibilità di un intervento ministeriale che regoli le forme di mediazione onerose.

Circa poi l'emendamento del senatore Ciampitti, la Commissione lo ha esaminato in una riunione tenuta stamane ed ha ritenuto che anche esso non debba accogliersi. In buona sostanza, non è soltanto la mediazione a fine di lucro o la mediazione a fine illecito che deve essere vietata, ma è la mediazione, in se stessa considerata, che è antitetica alla disciplina del collocamento. Se vi è una disciplina di collocamento non vi può essere una mediazione privata. La disciplina del collocamento è sorta proprio dalla lotta contro il mediato-riato privato, e, quindi, non sarebbe il caso, oggi, di renderla ammissibile sia pure a titolo gratuito. E ciò tanto più che nella legge non si parla di quei casi, a cui accennava il senatore Ciampitti, di un esercizio di mediazione, di una attività professionale svolta al fine di avvicinare il datore di lavoro ed il lavoratore.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Bitossi di voler specificare se mantiene l'emendamento, di fronte alle assicurazioni che provengono dall'onorevole Rubinacci.

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Lo mantengo.

CIAMPITTI. Potrei non insistere nel mio emendamento, a condizione che alla espressione: « esercizio » se ne aggingesse un'altra che volesse significare una abitudine, una consuetudine, una reiterazione.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo a quanto ha detto la Commissione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Bitossi che ho già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma del testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La Commissione propone ora questo emendamento concordato aggiuntivo al primo comma: « La disciplina della mediazione onerosa

per la categoria di cui al n. 5°, sarà regolata da un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale ».

Dal punto di vista di una retta formulazione legislativa credo che sia più opportuno, invece di anticipare la disciplina di una materia che viene in seguito, farla seguire. Questo emendamento potrebbe dunque, anziché essere inserito come emendamento aggiuntivo al primo comma, trovare posto in seguito.

RUBINACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Onorevole Presidente, ogni persona ragionevole non può non convenire con quanto lei afferma. L'emendamento si deve rimandare a dopo il punto 5°.

PRESIDENTE. Do lettura del secondo comma:

I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento.

Se non si fanno osservazioni lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La discussione sul comma terzo procederà per punti.

Leggo pertanto tutto il punto 1°.

L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:

1° il coniuge, i parenti e gli affini di 1° grado del datore di lavoro e i suoi parenti ed affini non oltre il 3° grado, con lui conviventi ed a suo carico.

I senatori Bitossi, Fortunati, Gavina ed altri propongono intanto di ripristinare il testo originario del disegno di legge. La maggioranza della Commissione, invece, presenta un emendamento al testo di cui ho dato lettura, che dice semplicemente: « il coniuge e gli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro ».

RUBINACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Io mi permetto di far notare al Senato che la distinzione tra il progetto governativo, che è richiamato dal senatore Bitossi, ed il testo che era stato preparato

dalla Commissione, consiste in questo: A parte la questione di sostituire il « coniuge » alla moglie, vi è anche un'altra differenza fondamentale, perchè, mentre il progetto governativo per tutti i parenti ed affini fino al 3° grado richiedeva i requisiti della convivenza, e che si trattasse di persone a carico del datore di lavoro, la Commissione, invece, aveva inteso di fare una distinzione, prevedendo, come categoria a sè stante: « i parenti ed affini fino al 1° grado » anche se non conviventi o a carico; perchè ha pensato che il figlio del datore di lavoro, o il padre, avessero il diritto di essere collocati nell'azienda del padre o del figlio rispettivi, anche se vivessero in case diverse o non fossero stati a carico del datore di lavoro, mentre manteneva, poi, per i parenti affini sino al 3° grado i requisiti della convivenza e di essere a carico del datore di lavoro.

Questa mattina, però, la Commissione, si è trovata di fronte a tutta la larga serie di emendamenti che sono stati presentati dai colleghi, alcuni dei quali tendevano a restringere questa esclusione dalla disciplina del collocamento, altri ad allargarla: vi sono, infatti, degli emendamenti, in cui si parla genericamente, di parentela senza limitazioni, e, in alcuni, di un solo grado. La Commissione si sarebbe orientata in questo senso — ed è stato presentato alla Presidenza un apposito emendamento —: cioè escludere tutti i parenti ed affini fino al 3° grado, dalla disciplina del collocamento senza richiedere il requisito della convivenza e del carico, perchè si è partiti dal punto di vista che anche il fratello, anche il nipote, deve poter essere impiegato da un datore di lavoro, senza dover ricorrere all'ufficio di collocamento. Sono relazioni familiari, delle quali bisogna tenere indubbiamente conto; d'altra parte andare oltre alle relazioni di parentela ed affinità di terzo grado, come era richiesto da alcuni emendamenti che sono stati presentati, è sembrato alla Commissione eccessivo. Su questa formula, mi pare, il senatore Bitossi ed i suoi colleghi abbiano dato la loro adesione. In ogni modo lo potrebbero precisare. Io, però, ho tenuto a richiamare l'attenzione del Senato, prima che iniziasse l'esame dei vari emendamenti, su quello che è stato

ANNO 1948 — LXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

29 SETTEMBRE 1948

il pensiero della Commissione, dopo il riesame generale del problema, che è stato fatto appunto stamattina.

PRESIDENTE. Domando al senatore Bitossi se accetta la formula proposta dalla Commissione.

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Il nostro emendamento era inteso a restringere il più possibile l'esercizio del collocamento fuori degli appositi uffici; tuttavia accettiamo la formula proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Segue un emendamento del senatore Boeri che in assenza del presentatore s'intende ritirato.

Poi vi è l'emendamento del senatore Tartufoli, che consiste nel sostituire al n. 1° il seguente: « 1° il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il 4° grado del datore di lavoro, nonchè tutti coloro che convivono con lui o andranno a convivere con lui in seguito all'assunzione ».

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. In assenza del senatore Tartufoli faccio mio l'emendamento.

Nell'assentarsi, il senatore Tartufoli sapeva che io approvavo il suo emendamento, e mi pregò di sostenerlo. Il collega Tartufoli, con la sua nota competenza, si preoccupa particolarmente dei coltivatori diretti e osserva che nelle campagne i rapporti di parentela significano qualcosa di diverso da quello che significano nella nostra vita urbana. Tra i contadini, per esempio, il cugino è un parente vicino che si assume volentieri avendo bisogno di mano d'opera. Perciò Tartufoli proporrebbe che si estendesse al quarto grado, in ogni caso, la facoltà del datore di lavoro di assumere personale senza passare per il tramite dell'ufficio di collocamento. E non basta; il collega Tartufoli fa un'altra osservazione: nelle piccole aziende agricole si tratta a volte di assumere personale che deve convivere col datore di lavoro. Ora il datore di lavoro non vuole che alla sua mensa, nella sua casa entri persona non scelta da lui, ma mandata dall'ufficio di collocamento. Quindi, Tartufoli desidererebbe che fosse escluso l'obbligo di passare per l'ufficio di collocamento quando si tratti di personale che deve andare a

convivere col datore di lavoro per effetto dell'assunzione, ed anche desidererebbe non si trattasse per l'ufficio del lavoro quando si tratti di persone che già convivono col datore di lavoro, pur non essendo con lui in parentela entro il quarto grado.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubinacci per esporre il pensiero della Commissione.

RUBINACCI. Ho già detto qual'è il pensiero della Commissione, che non è d'accordo su questa estensione, considerando che qui si tratta di escludere addirittura altre categorie dalla disciplina del collocamento. Il problema potrà riporsi in sede di articolo 13, che tratta delle richieste nominative.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato da parte dei senatori Mastino e Oggiano, dato che nessuno dei due proponenti è presente, s'intende ritirato.

Quindi sul punto 1° dell'articolo 11 rimane solo l'emendamento della Commissione, accettato dalla maggioranza e dalla minoranza, e l'emendamento Tartufoli.

Prego il Ministro di esporre il suo pensiero al riguardo.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Accetto l'emendamento presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Bisori se intende mantenere l'emendamento.

BISORI. La mia posizione è delicata; sono costretto ad usare maggior diligenza che « in rebus meis ». Quindi insisto nell'emendamento.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Io chiedo al senatore Bisori di rinunciare alla prima parte dell'emendamento Tartufoli ed invece di insistere nell'ultima parte: « tutti coloro che convivono con lui o andranno a convivere con lui in seguito all'assunzione ». Faccio mia comunque questa 2ª parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubinacci per esporre il pensiero della Commissione.

RUBINACCI. Il problema è stato oggetto di discussione questa mattina in sede di Commissione. La Commissione ha ritenuto che l'espressione usata dall'onorevole Tartufoli

era di un'ampiezza eccessiva; eccessiva perchè comprendeva i salariati fissi, facendo sì che fossero esclusi dalla disciplina del collocamento oltre 250 mila lavoratori. Ciò avrebbe portato a delle conseguenze che la Commissione ha ritenuto di dover evitare. Bisogna tener conto che il sistema stabilito negli articoli 11 e 13, è un sistema che lascia aperte molte maglie; nell'articolo 11 si escludono addirittura determinate categorie di lavoratori dalla disciplina del collocamento; nell'articolo 13, pur restando ferma la disciplina del collocamento, è ammessa per certe categorie la richiesta nominativa, dato che in alcuni casi la scelta di una persona, anzichè di un'altra, lasciata al datore di lavoro, è giustificata dal particolare tipo di rapporto. Evidentemente, questo problema potrà essere sollevato in sede di discussione dell'articolo 13, ed io dirò che per l'articolo 13 la Commissione non ha ritenuto, per il salariato fisso in genere di escluderlo, ma ha introdotta una disposizione, in base alla quale le aziende fino a 5 dipendenti possono fare la richiesta nominativa: evidentemente le piccole imprese agricole, che hanno un numero molto limitato di dipendenti potranno, attraverso la richiesta nominativa, scegliere i propri dipendenti, e vedere, così, soddisfatta l'esigenza di fondare il rapporto di lavoro su elementi fiduciari.

CINGOLANI. Anche a nome del senatore Bisori, mi dichiaro d'accordo con quanto ha detto il collega Rubinacci.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione il terzo comma dell'articolo 11 fino a tutto il punto 1° nel nuovo testo formulato dalla Commissione e accettato dal Ministro: « L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:

1° il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il terzo grado » del datore di lavoro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il punto 2° al quale non sono stati presentati emendamenti è del seguente tenore:

2° il personale avente funzioni direttive.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il punto 3° dice: « I lavoratori di concetto quando siano assunti mediante concorso pubblico ».

Vi è un emendamento presentato dal senatore Bisori il quale propone di sostituirlo con la dizione: « il personale che viene assunto mediante concorso ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bisori per illustrare il suo emendamento.

BISORI. Il concorso viene usato ad esempio nelle Ferrovie anche per il personale non di concetto, e viene usato molto felicemente.

Perchè noi vogliamo qui circoscrivere, per altre imprese, il concorso al solo personale di concetto? Se volete, si potrebbe modificare così la formula del mio emendamento: « i lavoratori di concetto, specializzati e qualificati che siano assunti mediante concorso pubblico »: purchè non si restringa il concorso al solo personale di concetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rubinacci per la Commissione.

RUBINACCI. La Commissione parte dal punto di vista che, per escludere dalla disciplina del collocamento, è necessaria la garanzia del concorso pubblico, e mi pare che il senatore Bisori su questo punto sia d'accordo. Un semplice concorso organizzato da una qualunque ditta senza nessuna garanzia, è chiaro che sarebbe una specie di cavallo di Troia alla disciplina del collocamento. Il senatore Bisori parlava nella sua prima proposta di personale in genere, e questa formula così vaga non potrebbe essere accettata. Egli, però, ha successivamente proposta l'altra formula: i « lavoratori di concetto, specializzati e qualificati » che può essere accettata. La Commissione si fermerebbe alla parola « specializzati » perchè è chiaro che un concorso si fa presupponendo la selezione di capacità professionali il che non può avvenire per lavoratori appena qualificati.

Per aversi una capacità professionale bisogna arrivare alla specializzazione. Quindi, se il senatore Bisori è d'accordo, si potrebbe formulare il testo così: « I lavoratori di concetto o specializzati assunti per pubblico concorso ecc. ».

BISORI. Dichiaro di accettare la formulazione della Commissione.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Vorrei fare presente che con questa parola «specializzati» non si pone un limite: in essa potrebbe rientrare, eccettuati i manovali comuni, qualsiasi altra categoria di lavoratori.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi pare, onorevoli senatori, che il fatto stesso che nel corso della discussione si sia esclusa la qualifica pura e semplice e si sia acceduto alla specializzazione, valga a dimostrare che c'è una limitazione; che non ci si ferma alla semplice esclusione dei manovali. Si esclude la manovalanza generica e si esclude anche quella qualificata, ci vuole quindi un grado ulteriore; la specializzazione, del resto, è ammessa nel sistema delle leggi vigenti, come è ammesso il duplice grado, della qualificazione come primo grado e della specializzazione come secondo. In questo senso mi pare, onorevole Bitossi, che lei potrebbe essere abbastanza tranquillo, tanto più che su questo problema ci sarà nell'ultimo comma dell'articolo 13 (e mi pare che lei abbia presentato su questo punto un emendamento) una riserva, perchè in quel comma si dice che si prevede un certo decreto il quale fissi le specializzazioni e le qualifiche. In quella sede il suo dubbio avrà ogni ragione di tranquillizzarsi.

BISORI. Accetto la nuova formulazione del punto 3° proposta della Commissione.

PRESIDENTE. La maggioranza della Commissione propone una nuova dizione, che è accettata dal senatore Bisori. Ora vorrei chiedere al senatore Bitossi se accetta la modificazione della Commissione che è accettata anche dal Ministro del lavoro.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione il punto 3° del terzo comma dell'articolo 11 così formulato: «3° i lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante pubblico concorso».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al punto 4° che suona così: «i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari».

La Commissione non ha fatto nella sua maggioranza nessuna modificazione, viceversa la minoranza della Commissione, attraverso i senatori Bitossi, Fortunati ed altri propone di sostituire la dizione del punto 4° con la seguente: «I mezzadri» semplicemente.

Prego quindi l'onorevole Bitossi di chiarire il pensiero della minoranza della Commissione.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Parlerà in mia vece l'onorevole Bosi.

BOSI. Prenderò io la parola per chiarire il pensiero della minoranza. La ragione per cui la minoranza della Commissione ha ritenuto opportuno di presentare questo emendamento è molto chiara per chi conosce le categorie dei lavoratori dell'agricoltura. La dizione «compartecipanti» in tutta l'Italia ha diverse significazioni, ma sostanzialmente significa un rapporto di lavoro che è un rapporto di lavoro salariato, nel quale, invece che il pagamento in denaro avviene il pagamento in natura. Questo sostanzialmente è il rapporto. Può essere più o meno chiaro secondo le diverse regioni: però vi sono alcune regioni in cui questo rapporto è chiarissimo. Il compartecipante della Valle Padana è, ad esempio, un operaio agricolo che riceve un salario in natura dietro corrispettivo di una determinata quantità di mano d'opera. Non c'è nessun'altra forma di rapporto; non c'è compartecipazione alle spese e agli utili ecc. C'è soltanto che dopo aver fatto un determinato lavoro, egli riceve una parte di prodotto in cambio. Questo è un rapporto di salario in natura. Non c'è nessuna ragione per cui questi lavoratori debbano essere messi in una categoria, che non deve per forza di cose avere la richiesta nominativa. Non c'è nessuna ragione, per cui già adesso, procedendo alla divisione della terra che viene data in compartecipazione, non c'è una scelta e non c'è una ragione per cui si richieda in quel particolare lavoro la conoscenza e la capacità. Non c'è un rapporto particolare. Quindi se volessimo escludere questa categoria dall'ufficio di collocamento e dalla richiesta numerica e non nominativa, noi escluderemmo centinaia di migliaia di lavoratori dal beneficio di avere assicurata nella divisione del lavoro quello che hanno assicurato tutti gli altri lavoratori quando vengono assunti in una qualsiasi attività. Questa è la ragione per cui noi abbiamo proposto

questo emendamento. Ma mi permetto di fare osservare qualche cosa di più: che per la stessa dizione della colonia parziaria, se noi dovessimo mantenerci esattamente alla definizione del Codice, non ci sarebbe pericolo di escludere dai benefici del collocamento e dall'assunzione numerica un certo numero di lavoratori. Ma oggi c'è la tendenza di considerare colonia parziaria, dei rapporti che non hanno niente a che vedere con la colonia, poichè si tratta di rapporti in cui c'è solamente la pressione dei lavoratori per avere della terra da lavorare dal proprietario, a qualsiasi condizione, non c'è concorso di spese nè dall'una nè dall'altra parte; si parla soltanto di rapporto di colonia perchè c'è la divisione fissa del prodotto di una determinata terra. Quindi, se dovessimo rimanere in questo campo, anche per il Codice, dovremmo escludere. Io domando perciò che venga esclusa anche la colonia parziaria, perchè il rapporto vero e proprio che non sia di puro lavoro, lo abbiamo solo nella mezzadria, dove c'è concorso di capitale e concorso di spese, e dove c'è un rapporto giuridico che è diverso dalla pura e semplice prestazione d'opera. Per tutti gli altri rapporti che esistono non c'è questo legame particolare e quindi non essendoci questo legame particolare, il quale comporta determinati impegni e richiede determinate garanzie, tutti gli altri sono puri rapporti di lavoro e dovrebbero essere considerati rapporti di lavoro come per tutte le altre categorie di lavoratori, sia dell'agricoltura, se si tratta, ad esempio, del bracciante, o dell'industria, se si tratta dell'operaio industriale. Ecco la ragione per la quale abbiamo domandato che sia ammessa solo per i mezzadri la richiesta nominativa, essendoci in tal caso un rapporto di fiducia dal quale non si può prescindere, il quale rapporto non sussiste nelle altre categorie. Domandiamo quindi che l'emendamento venga accettato.

SACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCO. Desidererei che la Commissione chiarisse questo punto quarto che dice: « I lavoratori esclusivamente a compartecipazione ». Abbiamo categorie di lavoratori, come, ad esempio, i piazzisti o produttori di assicurazioni, che sono precisamente remunerati a partecipazione, e non possono essere compresi

nelle categorie di cui all'ultima parte dell'articolo 13. Io domando alla Commissione se ha inteso comprendere tra questi lavoratori anche queste categorie. Non si tratta soltanto di lavoratori di concetto ma, effettivamente, di lavoratori a partecipazione di lucro.

RUBINACCI. Partecipazione, ma non compartecipazione! Questa è la forma speciale prevista.

SACCO. Allora prego la Commissione che trovi una formula più felice, la quale escluda questo dubbio, poichè è evidente che questi lavoratori, i quali prestano una attività in così intimo rapporto con l'azienda da cui dipendono, non rientrano, però, nè nella categoria dei dirigenti nè nelle altre categorie che sono qui elencate, e neanche nelle categorie elencate nell'articolo 13. Mi pare che si dovrebbe nel testo evitare il gergo in uso ed adottare forme giuridicamente precise.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere sulle richieste dell'on. Sacco.

RUBINACCI. Onorevole Presidente, rispondo al quesito del senatore Sacco, facendo notare che l'espressione adottata dalla Commissione è una espressione tecnica. La formula « compartecipazione » si riferisce appunto a quella determinata forma di conduzione agricola che consiste in una ripartizione dei prodotti. Quindi, le altre forme cui il senatore Sacco ha accennato non sono, evidentemente, comprese in questa formula.

BOSCO LUCARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO LUCARELLI. Vorrei richiamare l'attenzione del Senato su alcune questioni agricole della mia provincia che danno luogo a dei rapporti che non possono rientrare nella mezzadria. Nelle concessioni di tabacco in generale avviene che il fittavolo prepara il terreno per la coltivazione del tabacco e poi assume un operaio specializzato che con la sua famiglia provvede alla coltivazione del tabacco e alle successive manipolazioni alle quali deve esso essere sottoposto fino al momento in cui viene consegnato al Monopolio. Questi non sono certamente dei mezzadri, però hanno una fisionomia speciale e vivono in campagna con il fittavolo. Si tratta di un contratto di compartecipazione e non di un contratto di mezzadria. Gli onorevoli che hanno preso la parola

ANNO 1948 - LXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

29 SETTEMBRE 1948

non vivono nella nostra zona. Se vivessero nella nostra zona e conoscessero questi speciali contratti di lavoro, dovrebbero essere d'accordo con noi nel conservare il testo governativo.

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Non sono d'accordo col collega per una semplice ragione e cioè che in questi casi trattandosi di mano d'opera specializzata in tutti i contratti, ed anche nelle leggi, la richiesta nominativa è permessa. Noi invece parliamo di tutti quei lavori che non richiedono una competenza speciale anche se sono pagati con la divisione del prodotto. Sono dei salariati pur ricevendo una parte del prodotto, poichè lo ricevono come compenso del lavoro dato. Ma trattandosi invece del caso di una categoria specializzata, è riconosciuto il diritto di fare la richiesta nominativa. Per tutto il rimanente dei partecipanti per i quali non è necessaria una conoscenza specifica, perchè si tratta di centinaia di migliaia di lavoratori i quali lavorano indifferentemente granoturco, canapa, bietole, pomodori ecc. ecc., non c'è nessun bisogno di una richiesta nominativa perchè sono tutti capaci di fare quelle determinate coltivazioni.

JACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACINI. Per quanto riguarda la Valle Padana, e più specificatamente la zona collinosa della Valle padana, io volevo far osservare che non mi sembra che possano considerarsi come salariati quei contadini a colonia parziaria, inquantochè non si tratta solo di ricevere, come ricevono, la loro mercede in natura, rappresentata cioè da una parte del prodotto, bensì generalmente viene loro assegnato un determinato contingente di terra da coltivare ed a questa terra rimangono attaccati per molte generazioni. Per conseguenza la loro condizione non è quella di salariati. E anche psicologicamente si distinguono dal tipo del bracciante salariato. Perciò mi pare che sia alquanto inesatto quanto è stato detto dal senatore Bosi.

BOSCO GIACINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO GIACINTO. Gli onrevoli colleghi che mi hanno preceduto si sono riferiti soprattutto a problemi di carattere regionale e di natura speciale. Mi pare opportuna una risposta

di carattere generale agli argomenti del collega Bosi. I lavoratori previsti nel n. 4° dello articolo 11 rappresentano una delle parti di un contratto di natura civilistica che si caratterizza per un rapporto di fiducia e di associazione che lega le due parti. Queste forme di contratti agrari trovano la loro disciplina nel Codice civile.

Ora è vero che con una legge possiamo modificare anche il codice, perchè il valore dei codici e quello di una legge speciale sono identici dal punto di vista formale; se non che è buona norma di tecnica legislativa che una legge speciale modifichi il meno possibile il codice, che è la legge delle leggi.

Quindi, secondo me, non possiamo con una legge speciale avente un oggetto diverso da quello della regolamentazione dei rapporti contrattuali in materia agricola, apportare gravi deroghe a questi rapporti, che sono previsti dal codice civile, non già per un capriccio del legislatore, ma in quanto rappresentano la codificazione di rapporti secolari di natura consuetudinaria.

La preoccupazione del senatore Bosi, che attraverso la compartecipazione, in sostanza, si potrebbe eludere le legittime aspettative dei braccianti, mi sembra sia esclusa nel testo di legge proposto dal Ministro, in quanto che si deve trattare di lavoratori « esclusivamente » a compartecipazione; perciò non rientrano in questa categoria i lavoratori per i quali la compartecipazione sia soltanto apparente e fittizia mentre in realtà costituisce un vero e proprio salario.

A più forte ragione gli argomenti addotti valgono per la colonia parziaria, che non può non essere esclusa dalla disciplina del collocamento.

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Se vogliamo essere nella realtà, dobbiamo dal senso dell'articolo escludere esplicitamente tutti i contratti così detti di compartecipazione che sono contratti di salario, altrimenti, quando si tratterà di applicare la legge, i 250 mila braccianti della Valle padana, che hanno anche terre in compartecipazione, saranno obbligati ad aspettare che venga fatta la scelta da parte dei proprietari.

Se nell'Italia meridionale ci sono vecchi rapporti così detti in compartecipazione, che non sono puramente rapporti di salario, nella Valle Padana non è così. Si tratta qui di un rapporto che si è introdotto di recente e che non ha una vita superiore ai 40 anni; esso è un pagamento in natura. Non c'è alcun altro rapporto, tanto più che quasi ogni anno il bracciante lascia il campo dove ha lavorato, che spesso non raggiunge neanche il mezzo ettare, per un altro campo. Il rapporto è regolato semplicemente dal contratto collettivo di lavoro.

Ora, per queste centinaia di migliaia di braccianti, o fate un'eccezione, o cancellate la parola «compartecipazione» dal progetto, altrimenti creerete una confusione dannosissima.

MERLIN UMBERTO. Ma nel testo della legge c'è scritto «esclusivamente».

BOSI. Che cosa vuol dire ciò, onorevole Merlin? Nella provincia di Rovigo vi sono braccianti che durante tutto l'anno vivono solo sulla compartecipazione. Cosa succede allora? Succede che essi non possono più appartenere alla categoria braccianti.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Noi discutiamo di una legge che dovrà avere vigore in tutto lo Stato non già in una singola regione o in una parte di una regione. Poiché non conosco bene tutta la zona padana non so dire esattamente come sono disciplinati nella Valle del Po i rapporti giuridici di cui discutiamo. So però che nel Veneto, ad esempio, si possono riconoscere altre forme di compartecipazione, di mezzadria speciale (quaratese, terziaria, ecc.), che non sono proprio quelle a cui accennava adesso l'onorevole collega Bosi. Se non mi sbaglio, il concetto dell'articolo in discussione è quello di escludere dalla disciplina, che viene stabilita con la legge, tutti quei rapporti che sostanzialmente hanno in sé un elemento di fiducia o un elemento associativo, e che per questo, appunto, si distinguono dagli altri: prestazioni di opera, salariati, o altre forme. La colonia parziaria ha forme vastissime, forme minute e diverse da un luogo all'altro,

a poichè nell'Italia meridionale e nelle isole, nei contratti di colonia parziaria si ravvisa

certamente quasi ovunque l'elemento di fiducia e l'elemento associativo, è necessario che l'istituto sia escluso dalla disciplina del collocamento.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Vorrei far presente che non si tratta solo di una interpretazione di norme giuridiche date dal codice civile, ma si tratta di renderci conto di quale potrà essere la ripercussione della applicazione di una norma di legge che oggi noi siamo chiamati a sancire. Che a un certo punto del codice il contratto di compartecipazione sia contemplato come un contratto in cui sussiste un elemento di fiducia è esatto; ma, se dovesse essere emanata una norma di legge secondo cui i lavoratori a compartecipazione esclusiva non sono soggetti alla disciplina del collocamento, sarebbe possibile che tutti gl'imprenditori fossero stimolati a sostenere che il contratto impropriamente denominato di compartecipazione in vigore è un sostanziale contratto di compartecipazione. Bisogna che noi ci rendiamo conto non di una norma giuridica astratta, ma della concreta applicazione della norma giuridica che oggi noi siamo chiamati a discutere e ad approvare.

Mi pare poi che noi dobbiamo tener presente un'altra considerazione. Tutta la disciplina del lavoro, di cui questo progetto è uno degli esempi, tende evidentemente ad essere in un certo senso contro una concezione privatistica e civilistica dei rapporti di lavoro, perchè io vi potrei dire che, da un punto di vista esclusivamente privatistico, si può sostenere che tutte le assunzioni di lavoro dovrebbero essere basate su di un elemento di fiducia. Ma, anche da un punto di vista classico, è certo che il Codice civile, sia pure attraverso tutte le varianti storiche, è l'espressione di un particolare tipo di mercato e di un particolare tipo di società economica e di rapporti economici. Ora, è evidente che coloro che sono ancora oggi sul piano liberale in senso politico, e su quello liberistico in senso economico, sono avversari di ogni disciplina del collocamento, facendo leva proprio sull'elemento di fiducia, come estrinsecazione della libertà di scelta nel campo della produzione e nel campo del mercato in genere.

La verità si è che qui noi ci troviamo di fronte a centinaia di migliaia di lavoratori i quali hanno una retribuzione in natura. Questo è sicuro; è inutile che cerchiamo di riferirci al Codice civile. Direi anzi: è perfettamente superfluo. È la genesi e la natura economica delle forme così dette di compartecipazioni che devono essere tenute presenti.

I lavoratori pagati in natura perchè devono essere sottratti alla disciplina del collocamento? E badate bene che sottrarre alla disciplina del collocamento questi lavoratori significa rendere più dura, più ardua la situazione del mercato di lavoro, perchè in genere queste forme impropriamente denominate di compartecipazione sono più diffuse là dove maggiore è la pressione demografica e maggiore è lo squilibrio tra l'assorbimento del mercato e le braccia da lavoro esistenti. Se si intendesse effettivamente sottrarre alla disciplina del collocamento queste categorie, non si farebbe altro che rendere molto più aspre le lotte sociali. Questo è ovvio. E basta analizzare le vicende della nostra storia economica (e l'onorevole Ministro lo avrà fatto), per rendersi conto che storicamente il collocamento nel settore dell'agricoltura è sorto nella Valle Padana, proprio dai braccianti compartecipanti: è lì che si è imperniata la lotta sindacale. Nel momento stesso in cui si contempla una disciplina del collocamento, non si può volere escludere questa categoria. Si risponde: non sono esclusi: si parla di esclusivi compartecipanti. Ma io vi dico anzitutto che si deve evitare di dare luogo praticamente ad un contenzioso caso per caso, perchè si tratterebbe di stabilire caso per caso che quel lavoratore è un lavoratore che vive esclusivamente della compartecipazione. È un punto di estrema gravità.

Secondo punto fondamentale: è chiaro che, come fenomeno di massa, in prevalenza il reddito, in questo tipo di lavoratori è dato dalla compartecipazione.

Per quanto riguarda la colonia parziaria, anche qui, se noi facessimo riferimento ad un preciso chiaro istituto giuridico, forse la perplessità potrebbe non esserci in noi quando si si parla soltanto di colonia parziaria. Ma ancor qui, nella interpretazione concreta, si può evitare che tutti gli imprenditori tendano

a sostenere che quel particolare rapporto, che lega la mano d'opera, rientri in quella particolare figura, dal codice contemplata, del contratto di colonia parziaria, secondo cui l'elemento fiducia appare determinante per la costituzione non di un rapporto di lavoro nel significato classico, ma di un rapporto associativo?

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Io sono stato chiamato in causa dal collega Bosi e, se devo dire il mio pensiero, mi pare che egli e i suoi colleghi siano eccessivamente preoccupati e non abbiano tenuto conto di quello che è il testo preciso della legge che viene proposta. L'articolo dice così: «I lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri e i coloni parziari». Dunque l'esonero dalla disciplina del collocamento riguarda i mezzadri, i coloni parziari e con formula più generica i lavoratori «esclusivamente» a compartecipazione.

L'avverbio «esclusivamente» vuol significare che questi lavoratori, dal primo giorno dell'anno fino all'ultimo, devono lavorare sempre con un rapporto associativo col datore di lavoro di divisione dei prodotti. E poi il comma continua: «compresi i mezzadri ed i coloni parziali»; il che conferma la interpretazione della prima parte. Che cosa sia la mezzadria è inutile dirlo; la definizione che ne dà il Codice civile è chiara. La tradizione storica di questo istituto fa sì che il concetto sia chiaro a tutti. Che cos'è la colonia parziaria? L'articolo 2164 del Codice civile così la definisce: «Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio dell'attività connessa, al fine di dividerne i prodotti e gli utili»; si tratta quindi di un rapporto costante di divisione di frutti e di utili. Io conosco i casi a cui lei, onorevole Bosi, accennava; ma essi si distinguono nettamente da questi rapporti. Se voi considerate la realtà non avrete la preoccupazione che vengano sottratte all'ufficio di collocamento masse di lavoratori. La mietitura, ad esempio, è affidata, è vero, a lavoratori a compartecipazione. Il mietitore, per i giorni che

dura la mietitura, percepisce una quota del prodotto, ma poi per gli altri lunghi periodi dell'anno egli ridiventa un bracciante salariato. Quindi, dato che manca l'esclusività e la continuità, il mietitore non è compreso nella esclusione della legge.

Così deve dirsi per i lavoratori addetti alla raccolta delle bietole. Anche in questo caso a ciascun lavoratore assunto viene affidata una certa quantità di terreno; il lavoratore fa tutte le operazioni di preparazione del terreno, di semina e di raccolta e poi ha una percentuale sul prodotto. Ma è un lavoro limitato nel tempo e non esclusivo; per parecchi altri mesi dell'anno questo lavoratore tornerà ad essere un bracciante. Io quindi prego i colleghi di non decidersi secondo preoccupazioni legittime ma esagerate e cioè che questo articolo possa far eludere la legge da una grande massa di lavoratori. Non è così. Basterà applicare la legge secondo lo spirito per evitare ciò. La Commissione ed il Ministero possono riprendermi se erro nelle mie argomentazioni. Secondo me la legge, interpretata in questa maniera, non offre assolutamente nessun pericolo. La legge parla genericamente del lavoratore che riceve come compenso della sua opera (non un salario) ma una quota del prodotto, ma che riceve questa compartecipazione esclusivamente. Data la differenza che esiste in Italia tra regione e regione, provincia e provincia, per i patti agrari è bene non ricordare solo la mezzadria e la colonia parziaria. Vi sono tante altre forme di compartecipazione che, avvicinandosi ai due contratti tipo, meritano di avere ugual trattamento.

Perciò io insisto che sia approvata la formula del testo ministeriale.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Nella discussione non si è tenuto conto di un elemento, cioè dell'unità poderale. Noi dobbiamo tener conto della famiglia nel podere. Quindi, oltre all'esclusività e alla continuità, noi dobbiamo tener conto anche dell'unità del lavoro. Ecco quindi che in questo senso la compartecipazione è completa e i coloni parziari possono essere considerati, non salariati ma esclusivamente compartecipanti. Io proporrei allora, per chiarire e completare

in un certo qual modo il punto 4° del secondo comma, la seguente aggiunta: « organizzati in unità poderali ». Ed allora il quarto punto sarebbe il seguente: « I lavoratori esclusivamente a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari organizzati in unità poderali ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Macrelli per la Commissione.

MACRELLI. Per evitare ulteriori discussioni, la Commissione propone, e crede di andare incontro così a quanti hanno parlato, questa formulazione che è aggiuntiva: « e non compresi i salariati la cui mercede sia corrisposta, anche saltuariamente, sotto forma di una quota dei prodotti ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Quando si dice « lavoratori esclusivamente compartecipanti » cosa si intende ?

Ci si riferisce al rapporto di lavoro o alla condizione economica del lavoratore ? Una esclusione non è concepibile per il fatto che uno faccia uno, due o tre lavori, ma è concepibile e configurabile la esclusione solo in funzione della natura del « rapporto ».

Allora qui si tratta di stabilire se le forme di pagamento in natura e le particolari forme di lavorazione della terra, mascherate sotto la denominazione di compartecipazione, ma sempre implicanti rapporti salariali, sono comprese o no nella disciplina del collocamento. Se noi rovesciamo le cose e cominciamo con il dire che colui che fa più mestieri è soggetto alla disciplina del collocamento e colui che non fa più mestieri non è soggetto, una tale impostazione non è né giuridicamente, né economicamente, né socialmente esatta. È una impostazione che non ha né capo né coda. Sostengo che il rapporto di lavoro salariato, qualunque sia la condizione economica del soggetto, deve essere soggetto alla disciplina, perchè altrimenti si addiverrebbe ad un assurdo e cioè che uno stesso rapporto di lavoro in alcuni casi è soggetto a disciplina, in altri casi non è soggetto.

RUBINACCI. Bisogna tenere conto del rapporto non della condizione del lavoratore. È un rapporto contrattuale associativo o è un

ANNO 1948 - LXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

29 SETTEMBRE 1948

rapporto di indipendenza salariale? Questo è il punto.

FORTUNATI. Ma se voi traducete l'impostazione nei termini preposti, in sede di interpretazione, da questo momento in poi può sorgere la questione per stabilire se il rapporto deve continuare ad essere regolato così come è stato fatto sino ad ora, o se invece non deve essere soggetto ad una regolamentazione individuale. Non chiudiamo gli occhi di fronte alla realtà.

PRESIDENTE. Prima di dar la parola agli altri senatori che l'hanno chiesta, e sono numerosissimi, a me pare che il dissenso non sia tanto sulla sostanza, bensì sulla formulazione; e penso se non sia più opportuno che si riunisca un rappresentante di ciascuna delle due tendenze per cinque minuti per cercare insieme una formulazione che possa dar ragione e soddisfazione all'una e all'altra parte.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Qui non si tratta di formulazione perchè, se si trattasse di una questione di formulazione, si potrebbe andare di là a discuterla e sospendere la seduta. Si tratta, invece, d'accettare o respingere il testo, puro e semplice, governativo, qui stampato, poichè non si è riusciti ad accordarsi su alcun emendamento. Dove non c'intendiamo è proprio sulla sostanza della disposizione. Sono, per esempio, perfettamente d'accordo con tutto quello che ha detto il senatore Fortunati, eppure, partendo dalle sue stesse promesse, giungo a conclusioni completamente opposte, perchè egli vorrebbe sottoposte alla disciplina del collocamento le stesse persone o almeno una parte di quelle persone che io desidererei che fossero escluse da tale disciplina.

A me sembra che si debba tenere presente, ai fini della disciplina del collocamento non la qualità personale del lavoratore, ma la natura del rapporto giuridico. Con la formula ora proposta dalla Commissione, questo rapporto giuridico non si comprende bene quale sia. Noi non sappiamo, infatti, quando si parla di salario e di quota, se sarà un rapporto associativo o se sarà un rapporto puro di lavoro. Finchè si tratta di un rapporto puro di lavoro è giusto che entri in funzione la disciplina del collocamento, ma quando si-

tratta di un rapporto associativo, che comprende anche la fiducia, allora noi diciamo che non deve entrare in questa disciplina, mentre il senatore Fortunati viene alla conclusione opposta. Si dovrebbe, quindi, votare per accettare o respingere la proposta formulata nel testo governativo senza emendamenti.

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Chiederei un chiarimento. Come sapete, da noi in Calabria ci sono dei lavoratori, i quali non vivono esclusivamente col reddito del fondo, perchè il reddito del fondo non basta alle loro esigenze, ed allora divengono braccianti e offrono l'opera loro o facendo i raccoglitori di olive o di castagne. Vorrei sapere, dunque, se questi lavoratori sono compresi nella disciplina del collocamento oppure no.

MACRELLI. C'è quell'avverbio «esclusivamente» che ha un significato sostanziale e poi non bisogna fare della casistica!

MANCINI. Ma io vorrei una risposta precisa alla mia domanda: un sì od un no.

PRESIDENTE. Onorevole senatore Mancini, sono coloro che domani dovranno applicare la legge che le daranno una interpretazione.

MANCINI. Anche la nostra interpretazione ha la sua importanza. Comunque io insisto nel chiedere alla Commissione se quella speciale categoria di lavoratori, cui ho accennato, è compresa oppure no nella disciplina del collocamento.

MACRELLI. All'insistenza del senatore Mancini risponderò che è compresa.

BOSCO GIACINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO GIACINTO. Desidero chiarire che l'emendamento, testè letto dall'onorevole Presidente della Commissione, non è sostitutivo ma aggiuntivo e quindi il testo dell'articolo 11, n. 4, si dovrebbe leggere nel seguente modo: «I lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari e non compresi i salariati, la cui mercede, anche saltuariamente, sia corrisposta sotto forma di prodotti».

PERSICO. Domando di parlare per mozione d'ordine.

ANNO 1948 - LXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

29 SETTEMBRE 1948

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Ho l'impressione, onorevoli senatori, che siamo tutti d'accordo nella sostanza e che non riusciamo a trovare la formula giuridica che metta in armonia i punti, che sono sostanzialmente conformi, tra noi e quella parte di quest'Aula. (*Accenna ai settori di sinistra*). E siccome si tratta di una questione di tecnica giuridica, noi potremmo discutere per una giornata intera senza trovare la formula soddisfacente.

Io proporrei che la Commissione, insieme ai tre o quattro oratori che hanno manifestato la loro opinione, alla fine di questa seduta, in una breve riunione, trovi la formula adatta e ce la porti domani all'approvazione e che si continui ad esaminare il resto dell'articolo 11 in modo che noi possiamo lavorare ugualmente. Si sospenda pertanto solo questo numero 4, e si continui a procedere nel lavoro, già così lento e faticoso.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Io ho un'altra impressione, diversa da quella del senatore Persico: debbo dichiarare che in realtà non siamo d'accordo per niente. Il disaccordo si è manifestato molto chiaramente e molto lealmente. Quindi a me non pare che basterebbe un'adunanza di cinque minuti per trovare quella tale forma giuridica che possa soddisfare gli uni e gli altri. Comunque, anche per vedere un po' se veramente io sia nell'errore, posso aderire alla mozione dell'onorevole collega Persico; riterrei però che questa adunanza si debba tenere non a fine seduta, ma che ora la seduta venga sospesa per dieci minuti e venga poi ripresa; e colgo qui l'occasione per rilevare come talvolta inutilmente si tolga la seduta così presto, alle 19,30, mentre si potrebbe continuare benissimo a lavorare fino alle 20,30 o alle 21.

PRESIDENTE. Ritenendo giusta la proposta dell'onorevole Cingolani e vedendo che anche il Senato è conseziante, sospendo la seduta per qualche minuto.

La seduta, sospesa alle ore 19,20, viene ripresa alle ore 19,55.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se è stato raggiunto l'accordo sul punto 4° del terzo comma dell'articolo 11.

AZARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Debbo dichiarare che si è raggiunto un accordo molto relativo! Ci eravamo trovati d'accordo nella proposta di sopprimere la prima parte dell'articolo cioè: «I lavoratori esclusivamente a compartecipazione ecc.» e dire: «Sono esclusi i mezzadri ed i coloni parziari» intendendo però per coloni parziari tutti quelli che si trovano in qualunque forma di compartecipazione, di fiducia oppure di associazione, diciamo così, col padrone; e includendo, quindi, nella disciplina del collocamento tutti coloro che sono salariati, in qualunque forma, sia questa il salario in denaro, oppure in natura. Questa sarebbe la formula che si era trovata, ma, tornato nell'Aula, ho udito che su questa formula sono sorti nuovi dubbi. Prego quindi il Presidente di rinviare la seduta a domani perchè si possa riesaminare il punto in questione.

BOSI. Noi accettiamo la formula proposta.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. La formula su cui avevamo fermato l'attenzione era quella di indicare al n. 4 soltanto i mezzadri e i coloni parziari. Per dire la verità questa formula non è partita da noi. Noi l'abbiamo raccolta durante il corso della discussione, e l'abbiamo raccolta partendo proprio da questo presupposto: che dal punto di vista giuridico e dal punto di vista economico, debbano essere esclusi dalla disciplina del collocamento tutti quei rapporti che, sotto varie forme, nelle varie regioni d'Italia sono giuridicamente ed economicamente inquadabili nella mezzadria o nella colonia parziaria. Ed allora quando nel n. 4 era stato detto: «lavoratori esclusivamente a compartecipazione», evidentemente, per essere coerenti, ci si voleva riferire ad una forma particolare di colonia parziaria chiamata compartecipazione, perchè altrimenti non avrebbe avuto nè senso giuridico, nè senso economico, l'inclusione. Allora, per fugare ogni dubbio nello spirito e nella portata della norma, abbiamo ritenuto - e personalmente ritengo ancora - che l'espressione più chiara, meno dubbia, quale del resto potrà apparire a colui che dovrà applicare la norma, da tutto quanto risulta

ANNO 1948 - LXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

29 SETTEMBRE 1948

nel corso della discussione, sia quella di limitare il n. 4 alla sola indicazione di « mezzadri e coloni parziari ».

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. La discussione tanto tumultuosa che è avvenuta nella vicina saletta non ha concluso niente. Eravamo in dieci o dodici, e tutti gridavano ed alzavano la voce. Non era possibile perciò, in quelle condizioni, intenderci. Io, per esempio, non ho potuto neanche esprimere il mio parere e non ho potuto dire su qual punto fossi d'accordo.

Io non sono d'accordo e credo che la formula, che è quella proposta dal Ministero, sia chiara per le ragioni che ho detto prima. Essa è la ripetizione della formula di una infinità di leggi agrarie precedenti...

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Che han dato luogo a tanti inconvenienti.

MERLIN UMBERTO... e questa è la garanzia che questa formula non ha niente di equivoco. L'equivoco sorgerebbe con quella aggiunta, quei lavoratori, che a loro ed a noi stanno giustamente tanto a cuore, non sono salariati e non possono essere compresi nella formula della legge.

Io parlavo testè con un agricoltore che fa parte del Senato, del fatto che la compartecipazione viene data a tutti: nella mietitura, per esempio, meno che al prete, essa viene data perfino al sacrestano, ai fabbri, ai muratori. Quindi mi sembra che costoro non possano essere compresi in questa formula della legge che è chiarissima e che non ha bisogno di nessuna aggiunta se ad essa si dà l'interpretazione che io le ho dato.

Del resto non è vero che il Codice civile non parli della compartecipazione agraria. L'articolo 2079 dice infatti che: « La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ecc. ».

Io vi esorto a credere che forse ciascuno di noi porta la competenza della propria zona (ma forse nessuno di noi conosce tutta l'Italia nella varietà delle forme speciali di compartecipazione) e a mantenere una formula come quella che ci è stata presentata, che è stata

indubbiamente studiata anche dagli organi tecnici del Ministero.

A nome dei miei amici dichiaro che voteremo a favore della formula ministeriale senza alcuna aggiunta.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Di fronte alle dichiarazioni dei senatori Azara, Fortunati e Merlin, desidero che la Commissione faccia sentire la sua parola.

Non è vero che ci fossimo messi d'accordo, onorevole Merlin, in quella riunione che non è stata affatto tumultuosa; in quell'occasione ciascuno espresse la sua opinione e tutti, infine, rimasero nell'idea che avevano prima.

La Commissione tuttavia, che in un primo momento aveva formulato il n. 4 identico al testo governativo, alla fine, soprattutto di fronte alle osservazioni fatte da uomini qualificati per la vita che vivono ogni giorno, come gli onorevoli Bitossi, Bosi e Rubinacci, aveva deciso di proporre una aggiunta: « e non compresi i lavoratori il cui salario sia corrisposto sotto forma di una quota dei prodotti ». Credevamo che questa fosse una formula esatta che conciliasse le aspirazioni e il pensiero espressi da una parte e dall'altra del Senato, ma disgraziatamente, e adopero questo avverbio di proposito, è sorto il contrasto proprio in mezzo agli stessi esponenti di un pensiero politico e sindacale. Proprio qui in quest'Aula voi avete sentito la parola dell'onorevole Fortunati in antitesi assoluta con quanto hanno espresso gli onorevoli Bosi e Bitossi. Che cosa dobbiamo fare noi in queste condizioni? Di fronte al contrasto che ha un suo significato sociale, politico e morale, la Commissione ritorna a quella che era stata una sua precedente decisione, segnata qui in una specie di verbale marginale, fatto nella discussione tra di noi dei vari emendamenti. Deciderà il Senato sulla proposta Bitossi, Fortunati, Gavina e altri, ma la Commissione è prevalentemente contraria all'emendamento, cosicché ritorniamo al punto di partenza. Ecco la situazione.

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che da parte di alcuni senatori è stato proposto di rinviare a domani l'approvazione di questo articolo poichè la particolare delica-

ANNO 1948 — LXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

29 SETTEMBRE 1948

tezza della questione sembra richiedere un ulteriore esame.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Vorrei spiegare le ragioni per le quali ritengo opportuno il rinvio a domani. Si tratta di fare una legge che deve avere un significato giuridico preciso e che deve essere poi applicata a centinaia di migliaia di lavoratori. Non possiamo lasciare in dubbio la norma e poichè questa sera noi non ci siamo messi d'accordo, dato che non era facile in pochi minuti trovare l'esatta formula giuridica, a me pare molto opportuno che si possa domani mattina, in una mezz'ora, cercare questa formula, perchè ciascuno di noi potrà riflettere sull'importanza della decisione che stiamo per prendere. A meno che la maggioranza non sia d'accordo con l'onorevole Fortunati: poichè l'espressione proposta dal Governo sarebbe di dubbia interpretazione, atteniamoci solo ai casi chiari e sicuri cioè a quelli che riguardano i mezzadri e coloni. Gli altri saranno risolti dalle Commissioni di volta in volta.

Faccio perciò la proposta formale del rinvio a domani.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di rinviare a domani la discussione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta di rinvio non è approvata).

Prego l'onorevole Ministro di dire il suo parere sulle varie proposte di emendamento.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Occorre, e mi pare che qualche senatore l'abbia tentato, di rifarsi allo spirito informatore di queste varie esclusioni di categorie dal collocamento. L'articolo 11 cosa si propone di raggiungere? Si propone di escludere dall'azione della intermediazione dell'ufficio di collocamento determinate categorie di cittadini i quali vengono a trovarsi, nei confronti dell'imprenditore o datore di lavoro, in situazioni del tutto speciali o per parentela (1° numero), o per particolari funzioni direttive (2° numero), o perchè la scelta viene compiuta mediante un altro espediente, o con pubblico concorso (3° numero); infine vi è al 4° numero una particolare figura di la-

voratori i quali si associano al datore di lavoro in forme speciali e specifiche. Qui è nata un poco di confusione; almeno osservando da questo banco; può darsi che esageri. Mi è sembrato che è nata della confusione perchè nella discussione è subentrata la preoccupazione per categorie speciali di salariati i quali vengono pagati normalmente o eccezionalmente in natura.

Ora, se anche all'origine di questa confusione sta il dissenso tra la parte alta e la parte bassa dell'estrema sinistra, dissenso al quale accennava l'onorevole Macrelli, io dico che questo dissenso si è acuito per il fatto che ciascuno dei senatori ha tenuto presente la sua regione, quando anche non ha tenuto presente la sua provincia e, oserei dire, perfino il suo comune. La natura dei rapporti agricoli è tale sovrapposizione di rapporti spesso secolari, per cui è difficile al legislatore intervenire con delle norme di carattere generale. Mentre avveniva questa discussione, pensavo con preoccupazione a quel che accadrà quando si discuteranno qui delle leggi di riforma agraria, dato che una norma di relativa semplicità ha causato una tale confusione. Se queste sono le preoccupazioni e le origini delle preoccupazioni ci sarebbero due modi per ovviarvi: o ritenere che già la Commissione centrale di cui al n. 5 dell'articolo 2, che è stato aggiunto proprio per suggerimento della Commissione senatoriale, possa avere in sua mano i poteri per far proposte, oltre che per esprimere pareri, «per il coordinamento ai fini dell'attuazione pratica della presente legge delle disposizioni speciali in vigore», cioè i poteri sufficienti a provvedere ad adattamenti della norma generale alle singole circostanze regionali; oppure, se ciò non sembra garanzia sufficiente, prevedere in questo stesso articolo 11 la possibilità di eccezioni e di deliberazioni di eccezione della Commissione provinciale, ad esempio, in modo da far sì che questa dizione generale «esclusivamente a compartecipazione» non serva a coprire quelle tali categorie di lavoratori che mi sembra costituiscano la preoccupazione principale dell'onorevole Bosi.

Concludendo io dico che bisogna o tener ferma la formula del progetto governativo o, se eventualmente non sembra che questa for-

mula sia sufficientemente garantita nell'applicazione dal disposto del n. 5 dell'articolo 2, prevedere la possibilità per la Commissione provinciale di prendere in considerazione delle apparenti forme di compartecipazione, per evitare che cadano sotto il disposto del n. 4, dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Si deve ora procedere alla votazione degli emendamenti, a cominciare da quelli più restrittivi. Il primo emendamento è quello Bitossi-Fortunati ed altri, che restringe il punto 4° a queste due sole parole: « i mezzadri ».

FORTUNATI. Questo emendamento è stato ritirato.

PRESIDENTE. È stato presentato un altro emendamento da parte dei senatori: Bitossi, Lanzetta, Grisolia e Berlinguer. Ne dò lettura: « I lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri e i coloni parziari, e non compresi i lavoratori il cui salario sia corrisposto sotto forma di una quota dei prodotti ».

È stato poi presentato un altro emendamento, da parte dei senatori: Persico, Mancini e Palumbo Giuseppina, che dice: « i mezzadri e i coloni parziari ».

Primo ad essere votato sarà quello dell'onorevole Persico perchè soppressivo rispetto all'altro. Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Mi viene in questo momento una richiesta di appello nominale sul punto 4° del comma terzo dell'articolo 11, firmato dai senatori Grisolia, Gavina, Lanzetta, Cermignani, Talarico, Giua, Cortese, Musolino, Fabbri, Tambarin, Vernoni, Merlin Lina, Berlinguer, Rizzo e Mancinelli.

GRISOLIA. Chiarisco che l'appello nominale è richiesto sulla votazione del testo presentato dal Governo.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Abbiamo raccolte le firme necessarie per la presentazione dell'emendamento aggiuntivo che riguarda le dichiarazioni fatte dal Ministro poco fa.

L'emendamento è del seguente tenore:

« Salvo le eccezioni, che possono venire disposte dal Ministro del lavoro, sentita la Com-

missione centrale, per forme non esclusive di compartecipazione ».

PERSICO. Ma a questo modo il Ministro del lavoro diventa un legislatore!

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Io vorrei fare osservare a lei, signor Presidente, che l'emendamento ora presentato da alcuni colleghi è stato presentato anzitutto in sede di votazione iniziata; e, poi, che esso costituisce un fatto nuovo, poichè stabilisce un potere nuovo del Ministro che non era previsto. Ora io domando a lei se prima di tutto è ammissibile che a votazione già iniziata — una prima votazione aveva già avuto luogo — si poteva presentare questo emendamento. In secondo luogo se un emendamento che porta un fatto nuovo si può mettere ai voti senza fare una discussione, poichè qui si conferiscono dei nuovi poteri al Ministro. Infatti si può essere favorevoli o contrari, ma la cosa deve essere discussa e non può sorgere come un fungo dopo la discussione e per di più in mezzo ad una votazione iniziata. Credo quindi che l'emendamento non sia ammissibile.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Dato che c'è stato un richiamo al Regolamento, debbo dire che a me pare che questo richiamo non abbia ragione d'essere. Non è infatti intervenuta la presentazione dell'emendamento mentre era in votazione il complesso di un articolo, al quale verrebbe così portata una modificazione. Noi abbiamo votato su un primo emendamento soppressivo; poi si è venuti a diverse votazioni che potevano richiedere anche delle dichiarazioni di voto. Quindi il fatto di una votazione unica, a cui fa richiamo l'onorevole Lucifero, non esiste in quanto c'è stata già una votazione negativa. Adesso si addiveniva ad una votazione quale ci avrebbe indicato il nostro Presidente, o sull'emendamento all'articolo o sul testo dell'articolo ministeriale. Comunque era ancora in gestazione la enunciazione da parte del Presidente della votazione alla quale dovevamo addivenire. In questa fase è stato presentato un emendamento, cosa consentita dal Regolamento. La questione poi della sostanza dell'emendamento è un'altra cosa; in questo

ha ragione il collega Lucifero, poichè si può chiedere la parola per combatterlo o per dichiararsi favorevole.

VARALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARALDO. A me pare che al momento non ci siano in discussione che due emendamenti aggiuntivi. Mi sembra che si possa votare sulla parte su cui tutti sono concordi, che è quella della Commissione. Si discuterà poi su quella che è la parte aggiuntiva, cioè quella proposta dall'onorevole Cingolani o quella dell'onorevole Fortunati, se non sbaglio. Sull'enunciazione, come è stata fatta dalla Commissione, sono d'accordo tutti, perchè gli emendamenti sono aggiuntivi.

PRESIDENTE. Il senatore Varaldo ha ragione. Dopo che è stato respinto qualsiasi emendamento soppressivo o completamente modificativo del testo proposto dalla Commissione, restano due emendamenti i quali tengono ferma la dizione della Commissione e aggiungono qualcos'altro. Su questo punto di vista siamo d'accordo. Quindi, voteremo, prima di tutto, la parte che rimane invariata, proposta dalla Commissione. Quanto poi ai due emendamenti, non faccio questione di forma, perchè ritengo che, trattandosi di una legge di un certo interesse, non si debba dare la sensazione che la forma uccida la sostanza. Quindi io credo che la votazione del primo emendamento deve precedere, perchè è più completo e fissa in maniera precisa i limiti della questione.

CINGOLANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Ritiro il mio emendamento e mi limito a dichiarare che noi voteremo senza aggiunte il testo del Ministro.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Bitossi, Lanzetta, Ristori, Grisolia, Ruggeri Berlinguer e Barontini che è così formulato: « e non compresi i lavoratori il cui salario sia corrisposto sotto forma di una quota dei prodotti ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Si fa la prova e la controprova).

Essendo dubbio il risultato si procederà alla votazione dell'emendamento per divisione.

(L'emendamento non è approvato).

Passiamo allora alla votazione del testo proposto dal Governo. Per questa votazione come ho già detto è stato richiesto l'appello nominale.

LUCIFERO. Chiedo che si verifichi la presenza nell'Aula dei sottoscrittori della domanda di appello nominale.

PRESIDENTE. Si tratta di una questione di principio che può avere delle conseguenze. C'è una vecchia questione fatta anche in altri tempi, cioè se i firmatari devono essere presenti nell'Aula nel momento in cui si presenta la domanda di appello nominale, o se essi devono essere presenti nel momento in cui si inizia la votazione per appello nominale. Io non vorrei creare un precedente che può avere in seguito un enorme valore. Questo è un problema che ha avuto delle discussioni e delle soluzioni diverse, e quindi prima di stabilire un precedente, rimetto la questione al Senato.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Io non intendo risalire ad una prassi al di là delle nostre memorie personali. Mi permetto di ricordare, a me stesso prima che agli altri, che durante i lavori dell'Assemblea Costituente, spesse volte fu chiesto l'appello nominale proprio per la verifica del numero legale, per rimandare al giorno successivo certe discussioni e deliberazioni e ricordo che spesso fu chiesto l'appello dei firmatari, per constatare se erano in Aula. Essendo limitato il numero dei presenti, anche agli effetti del raggiungimento dello scopo dell'appello nominale, non sono i dieci o quindici firmatari dell'appello che possono mutare la situazione, se il gruppo che ha chiesto l'appello nominale non sia totalmente presente. Quindi a me pare che sia giusto secondo la prassi che si faccia l'appello nominale dei firmatari.

PRESIDENTE. Al fine di accertare la presenza nell'aula dei presentatori della richiesta di appello nominale, procederò alla loro chiama.

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Onorevole Presidente, per la serietà dei nostri lavori io dichiaro di ritirare la richiesta di appello nominale. *(Applausi).*

ANNO 1948 — LXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

29 SETTEMBRE 1948

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il punto 4° del terzo comma dell'articolo 11 nel testo ministeriale: « i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passo al punto 5°: « i domestici, i portieri e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari ».

È stato presentato un emendamento dai senatori Bitossi, Fortunati, Gavina ed altri con cui si chiede la soppressione di tutto il punto 5°. C'è poi il seguente emendamento dell'onorevole Boeri che consiste nell'aggiungere, dopo le parole: « i portieri » le altre: « gli addetti a studi professionali ».

L'onorevole Boeri, però, non è presente.

BORROMEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO. In assenza del senatore Boeri e unitamente al collega Lepore, facciamo nostro il suo emendamento.

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Ho domandato la parola per dire che ritiro l'emendamento in quanto in Commissione ci siamo trovati d'accordo di accettare quell'emendamento aggiuntivo che di fatto sostituisce quello proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borromeo.

BORROMEO. Ho dichiarato di far mio l'emendamento Boeri e chiedo che sia sentito il parere della Commissione.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Prego il Ministro di esprimere la propria opinione.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io sono d'accordo.

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Io prego i colleghi di valutare l'importanza che ha questa aggiunta; gli addetti agli studi professionali sono tutti quegli impiegati (i cosiddetti

giovani di ufficio, le dattilografe ecc) che verrebbero in questo caso ad essere privati della possibilità di passare attraverso l'ufficio di collocamento e quindi di vedere rispettati eventuali contratti di lavoro. Noi sappiamo che fino ad oggi abbiamo degli impiegati di queste categorie che sono in condizioni addirittura miserevoli; vogliamo perpetuare questa situazione? Vogliamo considerare ancora giovani d'ufficio dei lavoratori che percepiscono 300 o 400 lire al giorno anche quando hanno 60 anni? Io prego di valutare l'importanza di questo emendamento e mi affido al giudizio di tutto il Senato.

LEPORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPORE. Qui si va facendo una grande confusione: che cosa si toglie all'ufficio di collocamento? Forse si inibisce agli addetti agli studi professionali di veder applicato il contratto collettivo di lavoro, o di avere quelle che sono le loro spettanze? No; è tutta un'altra cosa.

Le ragioni che sono state adottate per la categoria dei domestici e dei portieri valgono anche per le categorie degli addetti agli studi professionali. Noi insistiamo nel sostenere l'emendamento e ciò anche nell'interesse di questa categoria di lavoratori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubinacci per esporre il pensiero della Commissione.

RUBINACCI. Credo che noi dobbiamo occuparci di questo emendamento tenendo presente appunto quello che ricordava il senatore Lepore, cioè la materia della quale ci occupiamo. Il rapporto di lavoro che passa tra l'addetto allo studio professionale ed il titolare dello studio stesso è un rapporto in cui abbia una rilevanza particolare il rapporto fiduciario? Questo rapporto si svolge nell'ambito dello studio professionale in un'atmosfera quasi di familiarità? La Commissione ha ritenuto di sì, e si è, quindi, pronunciata favorevolmente all'accoglimento dell'emendamento dell'onorevole Boeri. Ciò non significa che non ci sia la necessità di una tutela agli studi professionali, a cui va la larga simpatia di tutto il Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fanfani per dichiarare se accetta l'emendamento.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche in questa occasione si perpetua un poco la confusione tra le funzioni dell'Ufficio del lavoro e le funzioni del sindacato, che sono due cose diverse. A questi lavoratori nessuno esclude la possibilità di ricorrere ad una legittima protezione per parte del loro sindacato. Per quanto riguarda il collocamento rientrano o non rientrano nella categoria del rapporto fiduciario? Questo è il giudizio che dobbiamo dare. Rientrano o no in quelle categorie per le quali ci siamo preoccupati di non ledere un rapporto fiduciario intercorrente fra il datore di lavoro ed il dipendente? Su questo punto deve rispondere il Senato. Se risponde affermativamente, io mi spiego l'accoglimento da parte della Commissione dell'emendamento e non ho ragioni per oppormi. Per quanto riguarda poi la protezione specifica degli addetti agli studi professionali, la tragedia di questi dipendenti è dovuta non già al fatto che non siano collocati attraverso l'ufficio di collocamento, ma al fatto che non si è riusciti a stipulare il contratto di lavoro collettivo. Di questo contratto dovremo occuparci quando si farà la legge sindacale. Che cosa accadrà in tutti quei casi in cui non sarà possibile stipulare il contratto collettivo, o perchè mancherà la controparte o perchè non si presenterà? In sede di legge sindacale dovremo prevedere come sia possibile imporre, anche in questi casi, una disciplina collettiva che dia piena protezione anche a questa categoria, di lavoratori.

PRESIDENTE. Dovremmo passare alla votazione ma mi giunge una domanda di verifica del numero legale firmata da 10 senatori come richiesto dal regolamento.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. La preoccupazione che aveva spinto alcuni colleghi a chiedere l'appello nominale è la stessa che ha spinto un altro gruppo di colleghi a chiedere la constatazione del numero legale. Siamo in uno scorcio di seduta lunga e laboriosa, siamo stanchi e ci sembra che approvare o respingere emendamenti di natura così complessa, esaminare articoli che non sono troppo semplici, non sia opportuno in questo momento. Perciò mi pare che si potrebbe praticamente evitare questa

constatazione del numero legale decidendo tranquillamente di comune accordo il rinvio della seduta a domani. Se invece vorrete che procediamo all'appello per la constatazione del numero legale arriveremo senz'altro allo stesso risultato. Vedete voi di decidere.

Voce da destra. Siete sabotatori, ecco la parola!

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. L'onorevole Berlinguer ha voluto dare una giustificazione della richiesta della verifica del numero legale. Ciò mi meraviglia perchè, al punto in cui siamo, qual'è questo problema così grave da discutere, e per il quale noi non saremmo abbastanza freschi? C'è un quinto comma che abbiamo da votare in cui si parla di domestici, portieri e tutti coloro che sono addetti agli studi professionali, mi pare che la questione non abbia la gravità che aveva il comma 4. Io potevo capire, dal punto di vista politico, che sul comma 4 si desse battaglia, ma ora che siamo arrivati a questo punto in cui la votazione avverrebbe dopo che si è manifestato un consenso unanime, sulla esistenza di un rapporto fiduciario, per quanto riguarda i domestici, i portieri, gli addetti agli studi professionali, è certamente facile trovarsi d'accordo nel votare, anche per evitare che si ripetano i fatti incresciosi avvenuti durante il regime fascista.

Io ho avuto un portiere che non potevo licenziare, ma che mi faceva la spia. Un giorno un colpo di vento ha buttato in aria dalla finestra del Commissariato tutti i rapporti del mio portiere e in quel momento passava per la via un mio amico che ha potuto raccogliermeli e poi recapitarmeli. Una cosa divertentissima che sarebbe potuta capitare a molti di voi.

Io sono d'accordo con il senatore Bitossi circa la osservazione che egli ha fatto circa gli addetti ai servizi familiari; specialmente per le domestiche e per i portieri. Tutti grossi problemi sociali questi, che vanno tuttavia trattati a fondo, come, per esempio, quello delle domestiche, per vedere se siano veramente degne dell'antico nome di familiari e non del nome di schiave.

Altro grave problema è quello dell'abitazione dei portieri ed altri ve ne sono, problemi tutti che vanno trattati su una base sindacale adatta alle specifiche funzioni di queste per-

sone. Ma tutto ciò non toglie nulla alla opportunità di votare questi due emendamenti. Chi è fra noi che per assumere una donna di servizio si rivolge esclusivamente agli uffici di collocamento? Noi vogliamo sapere chi essa sia e chi non sia e vogliamo prendere delle informazioni in merito.

Voce. Ci si può rivolgere alle agenzie!

CINGOLANI. Peggio che mai! Queste agenzie sono spesso l'anticamera della tratta delle bianche! E ne parleremo quando discuteremo il suo progetto di legge, onorevole Merlin, ma al di fuori del problema del collocamento.

Comunque vorrei pregare l'onorevole Berlinguer di non insistere su questo punto con la verifica del numero legale, giacchè non mi sembra che ne sia il caso.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Vorrei chiarire semplicemente una cosa, che può essere utile al fine della discussione. Per quanto riguarda i domestici e i portieri la questione è stata studiata in una seduta della Commissione stamane, seduta alla quale io ho avuto l'onore di essere invitato. Ha già detto l'onorevole Bitossi che ritira il suo emendamento, contento che al suo emendamento soppressivo venga sostituito un emendamento aggiuntivo, che va incontro al problema sollevato dal senatore Cingolani. Non si deve lasciare arbitrariamente alle agenzie di affari il compito di pensare al collocamento delle domestiche, ma delegare i poteri da parte del Senato, affinché entro un termine di sei mesi o un anno si addivenga alla disciplina di queste agenzie per evitare degli inconvenienti che sono gravissimi. Il problema quindi resta esclusivamente per gli addetti agli studi professionali. Questo ho detto per precisare su che dovrebbe avvenire questa richiesta di verifica di numero legale.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Noi avevamo chiesto una votazione per appello nominale proprio su determinati emendamenti che il collega Cingolani riconosce di grande importanza. Chiediamo adesso la constatazione del numero legale per due ragioni: la prima è perchè riteniamo che anche questo problema degli addetti agli studi professionali meriti discussione e pon-

derazione; ma anche perchè pensiamo che, se si supereranno questi emendamenti, ne verranno degli altri, si passerà alla votazione di altri articoli, taluni dei quali importanti e queste discussioni e votazioni successive si svolgeranno dinanzi ad una assemblea non troppo numerosa come quella che adesso ci ascolta, ed anche dinanzi ad una assemblea che, lasciatemelo dire, mi pare stanca. Quindi noi manteniamo la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Berlinguer insiste nella sua richiesta, passiamo alla verifica del numero legale.

(I senatori segretari procedono alla chiama).

Sono presenti i senatori:

Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara.

Barbareschi, Bareggi, Bastianetto, Battista, Bellora, Benedetti Luigi, Berlinguer, Bibolotti, Bisori, Boccassi, Borromeo, Bosco Lucarelli, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bubbio, Buizza, Buonocore.

Canaletti Gaudenti, Carbonari, Carelli, Cemmi, Cermignani, Ceschi, Cingolani, Coffari, Conci, Cortese.

Damaggio, De Bosio, De Gasperis, Di Giovanni, D'Incà, Di Rocco, Donati.

Elia.

Falck, Fantoni, Farioli, Fazio, Fiore, Focaccia, Franza.

Gavina, Gelmetti, Genco, Gerini, Giua, Grisolia, Guarienti.

Jacini, Jannuzzi.

Lamberti, Lanza Filingeri Paternò, Lanzara, Lanzetta, Leone, Lodato, Longoni, Lorenzi, Lovera.

Macrelli, Magliano, Macri, Mancini, Marani, Marconcini, Martini, Menotti, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Minoja, Mott, Musolino. Nacucchi.

Page, Panetti, Parri, Pennisi di Floristella, Pezzini.

Raffener, Ricci Mosè, Ristori, Rizzo, Romano Domenico, Rubinacci, Ruggeri, Russo.

Salomone, Samek Lodovici, Santero, Sartori, Schiavone.

Tafuri, Tambarin, Tomè, Tommasini, Toselli, Traina, Troiani.

Vaccaro, Varaldo, Varriale, Vischia, Voccoli.

Zane, Zelioli.

PRESIDENTE. Poichè i senatori in carica sono 343 e i senatori in congedo sono 28, il numero legale è di 158.

Poichè i senatori presenti sono soltanto 110 il Senato non è in numero legale. Secondo il Regolamento, rinvio la seduta a domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego intanto il senatore segretario Bisori di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISORI, *segretario*:

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ritenga di dover promuovere un provvedimento legislativo in virtù del quale i comuni capoluoghi di provincia, nella loro totalità deficitari, siano sollevati dalle enormi spese per il funzionamento degli uffici giudiziari, spese che debbono rimanere accollate allo Stato, e, se in attesa di tale imprescindibile provvedimento, non giudichi doveroso di far adeguare al carico attuale il trascurabile contributo dello Stato.

D'INCÀ.

Ai Ministri dell'interno e del tesoro, per sapere se loro consta della situazione di enorme disagio economico dei pensionati del clero ex regime e come intendano provvedere.

CARBONARI - MOTT - BENEDETTI.

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere se non ritengano urgente, onde agevolare la ripresa edilizia, ed al fine di alleviare le conseguenze della disoccupazione, di disporre la cancellazione del comune di Belluno dall'elenco delle zone sismiche, in piena conformità al parere espresso dal Genio civile.

D'INCÀ.

Al Ministro del tesoro, per sapere se non ritenga oltrechè opportuno, anche equo, riconoscere la qualità di centri sinistrati ai comuni di Siderno Marina, Gioia Tauro, Rosarno e Brancaleone in provincia di Reggio Calabria in specie dopo il riconoscimento fattone, con criterio di equità, a quelli di Loeri e Palmi. L'interrogante fa rilevare che la discriminazione fatta dal Ministero del tesoro tra questi comuni e quelli non trova fondamento nella

realtà, per cui una sperequazione, conseguente alla suddetta discriminazione, determina legittimamente un vivo risentimento delle popolazioni interessate ed è anzitutto inammissibile in chi amministra la cosa pubblica.

MUSOLINO.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16,30 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (21-Urgenza) - *Relatori*: PEZZINI, per la maggioranza e BITTOSSI, per la minoranza.

III. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1948-1949 (78). - *Relatore* BORROMEO.

La seduta è tolta (ore 21,20).

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

Convocazione di Commissioni permanenti.

Giovedì 30 settembre, sono convocate: alle ore 9,30, nelle sale al primo piano del Palazzo delle Commissioni, la 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni e Marina mercantile), la 8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) e, nelle stesse sale la 4^a Commissione permanente (Difesa) e la 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro); alle ore 10, nelle sale al primo piano del Palazzo delle Commissioni, la 3^a Commissione permanente (Affari esteri e Colonie), la 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e Belle Arti) e l'11^a Commissione permanente (Igiene e sanità); alle ore 11, nella Sala Pannini, la 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno).

Dott. CARLO DE ALBERTI,
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.